



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 57 del 16 Ottobre 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato la decisione assunta dal **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE n. 0036/TFNSVE-2025-2026**.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 140** pubblicato dalla L.N.D. inerente l' Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto dalla F.I.G.C. – dalla L.N.D. e dall'A.I.C.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

INATTIVITA' SOCIETA'

Preso atto della rinuncia allo svolgimento dei Campionati di propria competenza e relativa allo scioglimento da parte delle sotto elencate società:

952488	A.S.D.	SOCCER LAB ACADEMY	di	Reggio Calabria (RC)
962678		SPORTING CASALI DEL MANCO	di	Casali Del Manco (CS)

si delibera l'esclusione delle stesse dal competente Campionato con conseguente dichiarazione di inattività. Nei confronti delle stesse viene applicato il disposto di cui all' art. 110, punto 1, delle Norme Organizzative della F.I.G.C., pertanto tutti i calciatori tesserati con le suddette società sono liberi d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

IBAN COMITATO

Si informa che a partire dal 5 ottobre 2025 è stata introdotta la verifica del beneficiario che consente di verificare la corrispondenza esatta del beneficiario e del suo conto corrente IBAN. A tal proposito si riporta di seguito l' esatta anagrafica (beneficiario) e relativo IBAN.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COD. IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451
BANCA INTESA

PALLONI MOLLEN

Si avvisano le società che è possibile ritirare (con presentazione del relativo voucher) i palloni ufficiali Molten.

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
COSENTINO	MATTIA	30/10/2009	A.S.D. UNION KROTON 1988	10/10/2025	06/10/2026
PICCOLO	FRANCESCO	13/10/2009	A.S.D. ACADEMY CROTONE	11/10/2025	30/09/2026
ROMEO	CARMELO	19/07/2010	SSD REMPICCI LA NOSTRA VALLE	15/10/2025	28/11/2025

Art. 117 bis N.O.I.F.- RICHIESTE ACCOLTE				
MATRICOLA	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ	DECORRENZA
1102064	JAMOUCI ADAM	17/05/1996	A.S.D. DELIESE	10/10/2025
2456607	PAVIA LORENZO	15/09/2004	A.S.D. POLISPORTIVA GIOESE	10/10/2025
2456606	PAVIA ISMAELE	15/09/2004	A.S.D. POLISPORTIVA GIOESE	10/10/2025
7019471	SOW ASSANE	22/10/2005	A.S.D. MELITO	10/10/2025
2402608	GAETANO GABRIELE	01/08/2008	U.S.D. PAOLANA	11/10/2025
2540681	DELIA DANIELFRANCESCO	15/09/2007	U.S.D. PAOLANA	11/10/2025
2250809	CARNEVALE CRISTIAN	13/11/2007	U.S.D. PAOLANA	11/10/2025
2163382	NOVELLO MARIO	15/02/2007	U.S.D. PAOLANA	11/10/2025
2570582	GALATA DAVIDE	03/01/2006	MELICUCCO CALCIO	10/10/2025
2077422	NARDI SAMUELE	26/08/2001	MELICUCCO CALCIO	10/10/2025
1084914	ANNABID RAIHANI OTHAM	03/08/2001	A.S.D. UNION KROTON 1988	10/10/2025
1005040	GUEYE ASS DIA	01/03/1993	A.S.D. JUVENILIA ROSETO CS	13/10/2025
1005694	DIOUF MOHAMED	30/12/1994	U.S.D. SCALEA 1912	13/10/2025
1037072	CEJAS OCAMPO TOMAS	02/12/1998	A.S.D. PIZZO	13/10/2025
2956754	HILAL JAWAD	11/02/2004	VIRTUS ROSARNO	13/10/2025
2282026	FALLARA ANDREA	12/09/2005	A.S.D. RC GALLINA CALCIO	13/10/2025
2441814	CAPUA ANTONIO	06/11/1989	A.S.D. RC GALLINA CALCIO	13/10/2025
6642572	PASQUA DOMENICO F.SCO	22/04/2003	A.S.D. KRATOS BISIGNANO	13/10/2025
1104949	GBEKIA OWEN YORO	04/09/2004	A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO	15/10/2025
4173084	TOMASI CONTI JARDI VITOR	13/07/1999	A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO	15/10/2025
5863730	DE CARLO LORENZO	25/03/2002	A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO	15/10/2025
1100076	ISAAC ONUETU KINGDOM	02/08/2005	A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO	15/10/2025
2623735	SANCHEZ REY	20/05/2004	A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO	15/10/2025
1081972	SAURA MAXIMILIANO NIC	18/06/1993	A.S.D. COTRONEI CALCIO	15/10/2025
2420833	SICILIA GIUSEPPE	05/07/2005	A.C.D. CITTA AMANTEA 1927	16/10/2025
4767720	PIPIERI VINCENZO	10/04/1990	A.S.D. CORIGLIANO CALCIO	16/10/2025
1085273	STEGER LUCIANO MATIAS	06/09/2002	SSDARL RENDE CALCIO 1968	16/10/2025
3856718	DENARO GIUSEPPE	23/03/1988	A.S.D. SPORTING POLISTENA	16/10/2025
6587068	STRANGES NICCOLO	21/04/2003	ASD TREBISACCE CALCIO	16/10/2025
2991445	RASO RICCARDO	19/02/2008	A.S.D. SANGIORGESE	16/10/2025
3884680	BRECCHI RICCARDO	23/08/1993	A.S.D. KRATOS BISIGNANO	16/10/2025
1102405	NEVO DOMINGOS SAKIDILA	24/12/2004	A.S.D. ATLETICO MAIDA	16/10/2025
1092006	SALL IBRAHIMA YERIM	17/06/2002	A.S.D. ROCCELLA	16/10/2025
5837474	GAVRILA BOGDAN CATALIN	06/02/1992	U.S. GIOIOSA JONICA	16/10/2025

Art. 117 bis N.O.I.F.- Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

CAMPIONATO PROMOZIONE

Segreteria

DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. MELITO - Gir. B

Si informa che a seguito di deroga concessa da Ufficio Impianti in Erba Artificiale, la società A.S.D. Melito disputerà le proprie gare interne sul campo "S. Spinella" di Melito Porto salvo, sito in SS 106 – Loc. Marosimone. Pertanto la gara MELITO = BOVALINESE 1911 di sabato 18 ottobre 2025 - ore 15.30, si disputerà sul suddetto campo.

Modifiche al programma gare

Gara CASSANO SYBARIS = CITTA AMANTEA 1927 del 19.10.2025 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo per come trasmesso dal Comune di Cassano all'Jonio e giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale "Gaetano Scorza" di Morano Calabro, sito in Via Cappuccini.

Gara SPORTING POLISTENA = BIANCO del 18.10.2025 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale "Giovanni Paolo II" di Rosarno, sito in Via Medma.

COPPA ITALIA

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE 3° TURNO- QUARTI DI FINALE

Visti i risultati conseguiti nelle gare del 3° Turno, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 20 del 5.08.2025, si riportano di seguito le società qualificate al 3° Turno della Coppa Italia Dilettanti ed i relativi accoppiamenti:

	ALTOMONTE RC
U.S.D.	PAOLANA
A.S.D.	DB ROSSOBLU CITTA DI LUZZI
	US ISOLA CAPO RIZZUTO
	VIRTUS ROSARNO
U.S.	GIOIOSA JONICA ASD
A.S.D.	DELIESE
	VAL GALLICO

ACCOPIAMENTI GARE QUARTI DI FINALE

Gare Andate mercoledì 29.10.2025 (ore 14.30)

ALTOMONTE RC	PAOLANA (*)
DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	US ISOLA CAPO RIZZUTO 1966
VIRTUS ROSARNO	GIOIOSA JONICA ASD (*)
DELIESE	VAL GALLICO (*)

Gare Ritorno mercoledì 12.11.2025 (ore 14.30)

PAOLANA	ALTOMONTE RC
US ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI
GIOIOSA JONICA ASD	VIRTUS ROSARNO
VAL GALLICO	DELIESE

(*) accoppiamento scaturito da apposito sorteggio effettuato il 16 ottobre 2025 in videoconferenza alla presenza delle società intervenute

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Segreteria

DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' POLISPORTIVA BOVESE ONLUS - Gir. D

Si informa che a seguito di deroga concessa da Ufficio Impianti in Erba Artificiale, la società A.S.D. Melito disputerà le proprie gare interne sul campo "S. Spinella" di Melito Porto salvo, sito in SS 106 – Loc. Marosimone. Pertanto la gara POLISPORTIVA BOVESE ONLUS = RC GALLINA CALCIO di domenica 19 ottobre 2025 - ore 15.30, si disputerà sul suddetto campo.

Modifiche al programma gare

Gara BRUTIUM COSENZA = CUS UNICAL ASD del 18.10.2025 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale di Rogliano, sito in Via E. Altomare – C.da Calia.

Gara LUZZESE CALCIO = DIAMANTE CASELLI PASCALE del 18.10.2025 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale "Marchesino 2" di Rende/Roges, sito in C.da Marchesino.

Gara CARAFFA = LOCRI NEXT GEN del 19.10.2025 (ore 15.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate e giusta richiesta società ospitante, viene anticipata a sabato 18 ottobre 2025, ore 15.30 e si disputerà sul campo "Centro Tecnico Federale" di Catanzaro, sito in Via Contessa Clemenza 1.

COPPA CALABRIA

Segreteria

DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. COMMENDA

Si informa che a seguito omologazione proprio campo, giusta richiesta, la società A.S.D. COMMENDA disputerà le proprie gare interne sul campo comunale "Marchesino 2" di Rende, sito in C.da Marchesino 2.

Pertanto la gara COMMENDA = ATLETICO SAN LUCIDO di mercoledì 19 novembre 2025, ore 14.30, si disputerà sul suddetto campo.

Modifiche al programma gare

Gara SCANDALE = REAL MONTEPAONE del 15.10.2025 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito deroga concessa da Ufficio Impianti in Erba Artificiale per la singola gara, si disputerà sul campo comunale "Luigi Demme" di Scandale, sito in Loc. Campo Sportivo.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"

Modifiche al programma gare

Gara REGGIO CALABRIA C5 = CITTA DI FIORE C5 del 18.10.2025 (ore 16.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo giusta richiesta società ospitante e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 15.00 e si svolgerà sul campo "Polivalente Boccioni" di Reggio Calabria, sito in Viale Messina.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

Modifiche al programma gare

Gara EVERGREEN = ISCA FUTSAL del 18.10.2025 (ore 16.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo giusta richiesta società ospitante e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 16.00.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

Modifiche al programma gare

Gara SELES GIOIOSA = REMPICCI LA NOSTRA VALLE del 15.10.2025 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, è stata posticipata alle ore 19.30.

4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BRANCALEONE	POLISPORTIVA GIOIESE	A	19/10/2025 15:30	387 COMUNALE "BORRELLO"	BRANCALEONE	CONTRADA CORDOVA
CITTANOVA CALCIO	CASTROVILLARI CALCIO	A	19/10/2025 15:30	73 COMUNALE "MORREALE-PROTO"	CITTANOVA	CONTRADA PETRARA
DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	DIGIESSE PRAIATORTORA	A	19/10/2025 15:30	92 COMUNALE "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI
PAOLANA	SORIANO 2010	A	19/10/2025 15:30	13 COMUNALE "E. TARSITANO"	PAOLA	CONTRADA TINA
REGGIO RAVAGNESE 1960	US ISOLA CAPO RIZZUTO 196	A	19/10/2025 15:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
ROSSANESE	U.S. PALMESE 1912	A	19/10/2025 15:30	407 COMUNALE "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
STILOMONASTERACE CALCIO	BOCALE CALCIO ADMO	A	19/10/2025 15:30	64 COMUNALE "BOSCO-LOMBARDO"	MONASTERACE	LOCALITA' BUA
VIRTUS ROSARNO	TREBISACCE CALCIO	A	19/10/2025 15:30	39 COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II"	ROSARNO	VIA MEDMA

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RENDE CALCIO 1968	KRATOS BISIGNANO	A	18/10/2025 15:30	92 COMUNALE "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI
ALDOMONTE RC	PLM MORRONE	A	19/10/2025 15:30	184 COMUNALE "VINCENZO BIANCO"	ALDOMONTE	LARGO GAETANO SCIREA
CAMPORA	MESORACA CALCIO	A	19/10/2025 15:30	352 COMUNALE "A. MANFREDI"	SAN MANGO D'AQUINO	VIALE C. A. DALLA CHIESA
CASSANO SYBARIS	CITTA AMANTEA 1927	A	19/10/2025 15:30	100 COMUNALE "GAETANO SCORZA"	MORANO CALABRO	VIA CAPPUCCINI
COTRONEI CALCIO	BISIGNANO	A	19/10/2025 15:30	151 COMUNALE "SALVATORE BAFFA"	COTRONEI	VIA GRAMSCI
SCALEA CALCIO 1912	U.S.C. CORIGLIANO MARCA	A	19/10/2025 15:30	25 COMUNALE "D.LONGOBUCCO"	SCALEA	VIA FAZIO DEGLI UBERTI
UNION KROTON 1988	SERSALE CALCIO 1975	A	19/10/2025 15:30	487 COM."DOMENICO DODO" GABRIELE"	CROTONE	VIA G. DA FIORE/SETTORE B
VIRTUS ACR	ROCCA DI NETO 1966	A	19/10/2025 15:30	8 COMUNALE "P.CASTROVILLARI"	ACRI	VIA PRATORE - LOC.MEROLINI

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MELITO	BOVALINESE 1911	A	18/10/2025 15:30	142 COMUNALE "SAVERIO SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE
SPORTING POLISTENA	BIANCO	A	18/10/2025 15:30	39 "GIOVANNI PAOLO II"	ROSARNO	VIA MEDMA
VAL GALLICO	TAURIANOVA	A	18/10/2025 15:30	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
AFRICO	PRO PELLARO	A	19/10/2025 15:30	133 COMUNALE AFRICO	AFRICO NUOVO	VIA CAPO BRUZZANO
ARDORE	PINO DONATO TAVERNA	A	19/10/2025 15:30	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
COMPENS. CAPO VATICANO	GIOIOSA JONICA ASD	A	19/10/2025 15:30	325 COMUNALE "S.GIOVANNI BOSCO"	RICADI	FRAZ.SAN NICOLO' - LOC. GURNA
DELIESE	PIZZO	A	19/10/2025 15:30	12 COMUNALE "G. LOPRESTI"	PALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO
S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.	ATLETICO MAIDA	A	19/10/2025 15:30	31 COMUNALE "F.P. MAELLARE"	CHIARAVALLE CENTRALE	LOCALITA' FORESTA

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO SAN LUCIDO	TAVERNA ACADEMY MONT.	A	18/10/2025 15:30	90 COMUNALE "P.PROVENZANO"	SAN LUCIDO	P.LE DE COUBERTIN - POLELLA
CORIGLIANO CALCIO	THEMESEN	A	18/10/2025 15:30	407 COMUNALE "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
FUSCALDO CALCIO 1973	CITTA CORIGLIANO-ROSSANO	A	18/10/2025 15:30	376 "GIANLUIGI ZICARELLI"	FUSCALDO MARINA	LOCALITA VALLE SANTA MARIA
GEPPINO NETTI	JUVENILIA ROSETO C.S.	A	18/10/2025 15:30	100 COMUNALE "GAETANO SCORZA"	MORANO CALABRO	VIA CAPPUCCINI
LUZZESE CALCIO 1965	DIAMANTE CASELLI PASCALE	A	18/10/2025 15:30	434 "MARCHESINO 2"	RENDE/ROGES	CONTRADA MARCHESINO 2
REAL TREBISACCE	NUOVA ROGGIANO 2020	A	18/10/2025 15:30	314 COMUNALE "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI
MIRTO CROSIA	FIUMEFREDDO CALCIO 1987	A	19/10/2025 15:30	99 COMUNALE "MASSIMO RUSSO"	MIRTO CROSIA	LOCALITA CENTOFONTANE
SOCCER MONTALTO	SAN FILI 1926	A	19/10/2025 15:30	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BRUTIUM COSENZA	CUS UNICAL ASD	A	18/10/2025 15:30	510 COMUNALE ROGLIANO	ROGLIANO	VIA E.ALTOMARE C.DA CALIA
PROMOSPORT LAMEZIA	US PETRONA 1980	A	18/10/2025 15:30	83 COMUNALE "ROCCO RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
ACADEMY CROTONE	ROGLIANO 1948	A	19/10/2025 15:30	148 COMUNALE "GIUSEPPE FAGA"	CROTONE	VIA G. DA FIORE - SETTORE A
CITTA DI CIRO MARINA	COMMENDA	A	19/10/2025 15:30	9999 DA DEFINIRE	XX	XX
LE CASTELLA CALCIO	S.MAURO MARCHESATO	A	19/10/2025 15:30	475 COMUNALE "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
SCANDALE	STELLE AZZURRE SILANA	A	19/10/2025 15:30	9999 DA DEFINIRE	XX	XX
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	CUTRO	A	19/10/2025 15:30	348 COMUNALE "SALTANTE"	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOCALITA SALTANTE

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CARAFFA	LOCRI NEXT GEN	A	18/10/2025 15:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
CITTA DI GUARDAVALLE 1975	NUOVA A.D.A.	A	19/10/2025 15:30	62 COMUNALE "N.COSCIA"	GUARDAVALLE	VIA MENTANA DI GUARDAVALLE
LAUREANA 2021	PRASAR	A	19/10/2025 15:30	162 COM.LE FEROLETO DELLA CHIESA	FEROLETO DELLA CHIESA	VIA ROMA
POLISPORTIVA SPILINGA	SANTONOFRIO CALCIO	A	19/10/2025 15:30	122 COMUNALE "G.BATTISTA"	SPILINGA	VIA PROVINCIALE
REAL MONTEPAONE	ROMBIOLESE	A	19/10/2025 15:30	375 COMUNALE MONTEPAONE	MONTEPAONE LIDO	VIA ALESSANDRO MANZONI
ROCCELLA	PALERMITI GIRIFALCO	A	19/10/2025 15:30	40 "NINETTO MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
SELES GIOIOSA	BIVONGI PAZZANO 1968	A	19/10/2025 15:30	61 COMUNALE GIOIOSA JONICA	GIOIOSA JONICA	RIONE EUROPA
SIDERNO 1911	CITTA DI SIDERNO	A	19/10/2025 15:30	369 COMUNALE ANTONIMINA	ANTONIMINA	CONTRADA BADESSA

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SIDERNO 1911	LOCRI NEXT GEN	A	22/10/2025 15:30	369 COMUNALE ANTONIMINA	ANTONIMINA	CONTRADA BADESSA

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY ARDORE	CAMPESE	A	18/10/2025 15:30	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
CS LAZZARO 1974	EUFEMIESE 2023	A	18/10/2025 15:30	76 COMUNALE "PEPE' NOCERA"	MOTTA SAN GIOVANNI/LAZZARO	VIA SANTILARIO
SAN GAETANO CATANOSO	BAGNARESE	A	18/10/2025 15:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
CATONA CALCIO	REGGIO CALCIO APS	A	19/10/2025 15:30	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
GALLINESE DL	ROSARNESE	A	19/10/2025 15:30	75 C.S. GALLINA "G. ALIQUO"	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA MINIERA
MELICUCCO CALCIO	POLISPORTIVA BAGALADI	A	19/10/2025 15:30	477 COMUNALE "F. REDI"	MELICUCCO	VIA MORELLI
POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	RC GALLINA CALCIO	A	19/10/2025 15:30	142 COMUNALE "SAVERIO SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASALI DEL MANCO FUTSAL	POLISPORTIVA CITTANOVA	A	18/10/2025 16:00	826 PALAZZETTO DELLO SPORT	CASALI DEL MANCO	VIA FIANO
DOMENICO SPORT	OLIMPUS	A	18/10/2025 15:00	762 PALASPORT PAOLA C/5	PAOLA	CONTRADA TINA
FUTSAL CLUB FILADELFIA	MIRTO C5	A	18/10/2025 16:00	641 PALASPORT FILADELFIA C/5	FILADELFIA	VIALE EUROPA
ICIERRE LAMEZIA C5	FUTSAL KROTON	A	18/10/2025 16:30	786 PALASPORT COMUNALE MAIDA C5	MAIDA	VIA DEL PROGRESSO
LA SPORTIVA CARIATESE	RHEGION 730 FC	A	18/10/2025 16:00	928 PALESTRA L.S. CARIATI C/5	CARIATI	VIA NICOLA GOLIA
PANTERE NERE CATANZARO	NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	A	18/10/2025 15:00	601 PALASPORT "STEFANO GALLO" C/5	CATANZARO	LOC. CORVO-VIA BRIGATA
REGGIO CALABRIA CALCIO A5	CITTA DI FIORE C5	A	18/10/2025 15:00	850 POLIVALENTE BOCCIONI	REGGIO CALABRIA	VIALE MESSINA

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL MORELLI 15	AMANTEA FUTSAL	A	18/10/2025 15:00	705 C.S. "FRANCESCA MELE" C/5	CASALI DEL MANCO/PEDACE	VIA BARACCHE CAPPUCCINI
GUARDIA CALCIO A5 2016	NUOVA CELICO	A	18/10/2025 15:30	756 C.S. SPORTING CLUB C/5	GUARDIA PIEMONTESE	VIA RAGUSA
PIANETTE FUTSAL 2023	C5 CITTA DI RENDE	A	18/10/2025 16:00	869 IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	ROVITO	LOC. PIANETTE
PITBULLS	BFB ROVITO	A	18/10/2025 14:30	912 PALASPORT EUROPA	RENDE	VIA PARIGI
REAL KRIMISA	POLISPO CASSANO ALL IONIO	A	18/10/2025 15:00	739 PALASPORT CIRO MARINA C/5	CIRO MARINA	VIA PUNTA ALICE
SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12	A	18/10/2025 16:45	758 CAMPO "DOMENICO CARBONE" C/5	SAN LUCIDO	CONTRADA POLELLA

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
EVERGREEN	ISCA FUTSAL	A	18/10/2025 16:00	646 TOMMASO MAESTRELLI	REGGIO CALABRIA	VIA ARGHILLA SUD N.1
FUTSAL FORTUNA	PGS AURORA GALLICO	A	18/10/2025 15:00	879 C.S. "MAXI SPORT SRL" C/5	CATANZARO	VIA MARAFIOTI 13
OLIMPIA 2000	FANTASTIC FIVE SIDERNO	A	18/10/2025 15:30	648 C.S. MIRABELLA "INDOOR" C/5	REGGIO CALABRIA/VITO INFERIORE	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA
REMPICCI LA NOSTRA VALLE	ITALIA 90 ROCCELLETTA	A	18/10/2025 18:30	836 CENTRO GIOVANILE RAMPICCI	CONDOFURI	VIA PERIPOLI 47
SELES GIOIOSA	C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	A	18/10/2025 16:00	645 ASS.SPORTIVA "DON MILANI" C/5	GIOIOSA JONICA	VIA A. DIAZ
SPORTING MELICUCCO	PGS ORATORIO SALESIANO EV	A	18/10/2025 15:00	916 CAMPO "PATRIZIO NAPOLI" C/5	MELICUCCO	LARGO ANNA MAGNANI

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
BOCALE CALCIO ADMO	- DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	1 - 1
CASTROVILLARI CALCIO	- STILOMONASTERACE CALCIO	0 - 3
DIGIESSE PRAIATORTORA	- REGGIO RAVAGNESE 1960	1 - 3
(1) POLISPORTIVA GIOIESE	- VIRTUS ROSARNO	1 - 3
SORIANO 2010	- ROSSANESE	1 - 0
TREBISACCE CALCIO	- CITTANOVA CALCIO	6 - 1
U.S. PALMESE 1912	- BRANCALEONE	1 - 3
US ISOLA CAPO RIZZUTO 196	- PAOLANA	0 - 2

(1) - disputata il 11/10/2025

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
BISIGNANO	- ALTOMONTE RC	0 - 1	ATLETICO MAIDA	- ARDORE	3 - 1
CITTA AMANTEA 1927	- CAMPORA	0 - 1	(1) BIANCO	- AFRICO	3 - 1
(1) KRATOS BISIGNANO	- COTRONEI CALCIO	2 - 0	BOVALINESE 1911	- S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.	0 - 0
MESORACA CALCIO	- VIRTUS ACRI	5 - 1	GIOIOSA JONICA ASD	- MELITO	2 - 1
PLM MORRONE	- UNION KROTON 1988	3 - 0	(1) PINO DONATO TAVERNA	- VAL GALLICO	1 - 0
ROCCA DI NETO 1966	- SCALEA CALCIO 1912	1 - 0	PIZZO	- COMPRENS. CAPO VATICANO	0 - 0
SERSALE CALCIO 1975	- CASSANO SYBARIS	3 - 0	PRO PELLARO	- DELIESE	1 - 1
U.S.C. CORIGLIANO MARCA	- RENDE CALCIO 1968	2 - 0	(1) TAURIANOVA	- SPORTING POLISTENA	0 - 0

(1) - disputata il 11/10/2025

(1) - disputata il 11/10/2025

COPPA ITALIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE 2° Turno - 1 Giornata - R		
ALTOMONTE RC	- CASSANO SYBARIS	1 - 0
BRANCALEONE	- DELIESE	0 - 2
DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	- ROSSANESE	5 - 1
GIOIOSA JONICA ASD	- POLISPORTIVA GIOIESE	5 - 2
MELITO	- VAL GALLICO	0 - 3
PAOLANA	- DIGIESSE PRAIATORTORA	3 - 1
SERSALE CALCIO 1975	- US ISOLA CAPO RIZZUTO 196	0 - 1
VIRTUS ROSARNO	- S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.	1 - 1

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			GIRONE B - 3 Giornata - A		
(1) CITTA CORIGLIANO-ROSSANO	- REAL TREBISACCE	1 - 1	(1) COMMENDA	- BRUTIUM COSENZA	1 - 1
(1) DIAMANTE CASELLI PASCALE	- SOCCER MONTALTO	0 - 0	(1) CUS UNICAL ASD	- PROMOSPORT LAMEZIA	3 - 2
FIUMEFREDDO CALCIO 1987	- ATLETICO SAN LUCIDO	2 - 1	CUTRO	- LE CASTELLA CALCIO	1 - 0
JUVENILIA ROSETO C.S.	- CORIGLIANO CALCIO	0 - 3	GARIBALDINA	- SCANDALE	0 - 2
NUOVA ROGGIANO 2020	- LUZZESE CALCIO 1965	2 - 1	(1) ROGLIANO 1948	- CITTA DI CIRO MARINA	2 - 1
(1) SAN FILI 1926	- GEPPINO NETTI	6 - 0	STELLE AZZURRE SILANA	- ACADEMY CROTONE	6 - 0
(1) TAVERNA ACADEMY MONT.	- FUSCALDO CALCIO 1973	2 - 0	US PETRONA 1980	- SILANA FOOTBALL CLUB 2019	0 - 0
THEMESEN	- MIRTO CROSA	1 - 1	(1) - disputata il 11/10/2025		

GIRONE C - 3 Giornata - A			GIRONE D - 3 Giornata - A		
(1) BIVONGI PAZZANO 1968	- POLISPORTIVA SPILINGA	2 - 1	(1) BAGNARESE	- MELICUCCO CALCIO	0 - 3
(1) CITTA DI SIDERNO	- REAL MONTEPAONE	1 - 3	(1) CAMPESE	- GALLINESE DL	0 - 0
LOCRI NEXT GEN	- ROCCELLA	0 - 4	EUFEMIESE 2023	- SAN GAETANO CATANOSO	3 - 1
NUOVA A.D.A.	- CARAFFA	0 - 0	(1) RC GALLINA CALCIO	- ACADEMY ARDORE	0 - 0
PALERMITI GIRIFALCO	- SIDERNO 1911	3 - 0	(1) REGGIO CALCIO APS	- CS LAZZARO 1974	0 - 1
PRASAR	- SELES GIOIOSA	1 - 1	RIZZICONI	- POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	2 - 1
ROMBIOLESE	- LAUREANA 2021	4 - 3	ROSARNESE	- CATONA CALCIO	1 - 2
(1) SANTONOFRIO CALCIO	- CITTA DI GUARDAVALLE 1975	3 - 1	(1) - disputata il 11/10/2025		

(1) - disputata il 11/10/2025

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
CITTA DI FIORE C5	- RHEGION 730 FC	1 - 4
FUTSAL KROTON	- DOMENICO SPORT	1 - 3
MIRTO C5	- CASALI DEL MANCO FUTSAL	5 - 3
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	- LA SPORTIVA CARIATESE	3 - 3
OLIMPIUS	- PANTERE NERE CATANZARO	9 - 6
POLISPORTIVA CITTANOVA	- ICIERRE LAMEZIA C5	4 - 13
REGGIO CALABRIA CALCIO A5	- FUTSAL CLUB FILADELFIA	3 - 2

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
AMANTEA FUTSAL	- PIANETTE FUTSAL 2023	1 - 3
ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12	- GUARDIA CALCIO A5 2016	5 - 1
BFB ROVITO	- SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	9 - 3
C5 CITTA DI RENDE	- PITBULLS	4 - 4
NUOVA CELICO	- REAL KRIMISA	3 - 2
POLISPO CASSANO ALL IONIO	- FUTSAL MORELLI 15	3 - 1

GIRONE B - 2 Giornata - A		
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	- SPORTING MELICUCCO	7 - 1
FANTASTIC FIVE SIDERNO	- SELES GIOIOSA	4 - 4
ITALIA 90 ROCCELLETTA	- OLIMPIA 2000	4 - 3
PGS AURORA GALLICO	- REMPICCI LA NOSTRA VALLE	7 - 3
PGS ORATORIO SALESIANO EV	- EVERGREEN	2 - 3
ROSARNESE	- FUTSAL FORTUNA	6 - 6

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 15.10.2025, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/10/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 250,00 VIRTUS ROSARNO

per lancio di una bottiglietta d'acqua all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria, colpendolo senza conseguenze, durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LALLA TOMAS (POLISPORTIVA GIOIESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

FILI FRANCESCO (VIRTUS ROSARNO)

LEIROSA JUNIOR AMARILDO (VIRTUS ROSARNO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE VIVO LUIGI MATTIA (POLISPORTIVA GIOIESE)

TUOTO GIUSEPPE (POLISPORTIVA GIOIESE)

DE MARCO GIUSEPPE (VIRTUS ROSARNO)

NAPOLI FILIPPO (POLISPORTIVA GIOIESE)

CONDEMI MARCO (VIRTUS ROSARNO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/10/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 650,00 e DIFFIDA DIGIESE PRAIATORTORA

per sputi all'indirizzo del direttore di gara, attingendolo ripetutamente al viso, e agli assistenti arbitrali, uno dei quali veniva attinto in faccia e nei capelli, da parte di propri sostenitori e per lancio di acqua e comportamento minaccioso da parte di questi ultimi all'indirizzo di uno degli assistenti arbitrali, a fine gara.

€ 400,00 DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI

per avere propri sostenitori, a fine gara, lanciato "una bottiglia di vetro in campo", dando origine ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria.

€ 250,00 BOCALE CALCIO ADMO

per avere propri sostenitori, durante la gara, dato luogo ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 25/ 2/2026

COGLIANDRO FILIPPO (BOCALE CALCIO ADMO)

per avere a fine gara preso parte ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria e successivamente, dopo essere sceso negli spogliatoi, colpito con uno schiaffo e con un calcio giocatori della società avversaria, nonché per sputi all'indirizzo di un calciatore della società ospite.

INIBIZIONE FINO AL 31/12/2025

LAZZARO NATALE SAVERIO (DIGESSE PRAIATORTORA)

per avere, durante la gara, lanciato ripetutamente il pallone in campo e rivolto parole offensive e minacciose all'indirizzo di uno degli assistenti arbitrali.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE

VISCARDI SALVATORE (DIGESSE PRAIATORTORA)

per condotta ingiuriosa nei confronti di uno degli assistenti arbitrali e irrispettosa nei confronti di organi federali.

AMMONIZIONE (I INFR)

COLORO LUIGI MARIA (BOCALE CALCIO ADMO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

MARINO ANGELO (CASTROVILLARI CALCIO)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

BRACCO ROSARIO (U.S. PALMESE 1912)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CORNO PAOLINO (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

GABRIELE GIOVANNI

(DIGESSE PRAIATORTORA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

D AGOSTINO ANDREA (BRANCALEONE)

GOMEZ JIMENEZ EMMANUEL

(BRANCALEONE)

MAZZA MATTIA (DIGESSE PRAIATORTORA)

AMMONIZIONE (II INFR)

TUSCANO GIACOMO (BRANCALEONE)

CASELLA MATTEO

(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

DE NISI FABIO ROSARIO (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

THIAKANE EMILE LAURENT D

(DIGESSE PRAIATORTORA)

SCOPPETTA SALVATORE (REGGIO RAVAGNESE 1960)

CLASADONTE PIERO

(SORIANO 2010)

AMMONIZIONE (I INFR)

D ORTA MARCO (BOCALE CALCIO ADMO)

IATI LUCA

(BOCALE CALCIO ADMO)

SANSONI AGUSTIN (BOCALE CALCIO ADMO)

ANGI DOMENICO

(BRANCALEONE)

DI BLASI EZECHIELE (BRANCALEONE)

VIOLI MATTEO MARIA

(BRANCALEONE)

DOLOU STEVE DESIR (CASTROVILLARI CALCIO)

GUEYE OMAR

(CASTROVILLARI CALCIO)

SABA ANTONIO (CITTANOVA CALCIO)

FODERARO GIOVANNI

(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

DOMINGUEZ FEDERICO (DIGESSE PRAIATORTORA)

ANGOTTI ATTILIO

(PAOLANA)

SIMIGLIANI CARPIO GIANC. (REGGIO RAVAGNESE 1960)

CABRERA ABRAHAM

(SORIANO 2010)

LO BIANCO MICHELE RAFFAE (SORIANO 2010)

EL MAMOUNI AMINE

(U.S. PALMESE 1912)

FIUMARA AMILCARE (U.S. PALMESE 1912)

RAJCHENBERG GONZAL DAVID

(U.S. PALMESE 1912)

MAIOLO SALVATORE (US ISOLA CAPO RIZZUTO 196)

VIOLA LORENZO

(US ISOLA CAPO RIZZUTO 196)

CAMPIONATO PROMOZIONE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/10/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 450,00 SPORTING POLISTENA

per sparo di due bombe carta durante la gara da parte di propri sostenitori e per avere gli stessi dato luogo ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria.

€ 250,00 TAURIANOVA

per avere propri sostenitori, durante la gara, dato luogo ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

FOSELLA ALBERTO (PINO DONATO TAVERNA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOLLIKA COSTANTINO (AFRICO)

NICITA FRANCESCO (AFRICO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

GOMEZ GENTILE IGNACIO (BIANCO)
PERRI PAOLO (KRATOS BISIGNANO)
NAPOLI GIANLUCA (TAURIANOVA)

BACIGALUPPI GUILLE FEDERICO (COTRONEI CALCIO)
STRAFACE LUCANTONIO (KRATOS BISIGNANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CARABALLO LEONARDO NAHUEL (BIANCO)
MAMMOLITI GIUSEPPE (BIANCO)
STILLITANO DOMENICO (SPORTING POLISTENA)

LUPO SEBASTIANO (BIANCO)
ZANGARI DANIEL (PINO DONATO TAVERNA)

AMMONIZIONE (I INFR)

IBARRA WALTER GABRIEL (AFRICO)
FAYOSEH JOHN FASHANU (COTRONEI CALCIO)
COSENTINO CHRISTIAN (PINO DONATO TAVERNA)
MANTEGNA EMANUELE (SPORTING POLISTENA)
MUSTICA VINCENZO (TAURIANOVA)
VERDUCI LUCA GIUSEPPE (VAL GALLICO)

CRIACO GIOACCHINO (BIANCO)
MESA MIERAS FACUNDO (COTRONEI CALCIO)
SILVANO ANTONIO (PINO DONATO TAVERNA)
SACCA ANTONIO (SPORTING POLISTENA)
LAVILLA SIMONE (VAL GALLICO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/10/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 100,00 CITTA AMANTEA 1927

per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale (mancanza d'acqua calda).

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 25/ 2/2026

MINNITI EUGENIO (ARDORE)

perchè durante la gara, sebbene non inserito in distinta, entrava abusivamente all'interno del recinto di gioco e dopo avere fatto ingresso rivolgeva all'indirizzo del direttore di gara parole offensive e minacciose.

AMMONIZIONE (I INFR)

BRUZZE DOMENICO (ARDORE)

SICLARI ANDREA

(PRO PELLARO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE

GUIDO EMILIO (VIRTUS ACRI)

per proteste a decisioni arbitrali e comportamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale durante la gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

ACETO ANTONIO (CAMPORA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

ACETO ANTONIO (CAMPORA)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALIGIURI BRUNO VITTORIO (ROCCA DI NETO 1966)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MICELI GONZALO JOSE (COMPRENS. CAPO VATICANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FILANDRO SALVATORE (CAMPORA)

DIABATE KONE ABOUBAKAR SIDIK (CASSANO SYBARIS)

PIPICELLA GIUSEPPE (COMPRENS. CAPO VATICANO)

ROCCA BENITO

RUBINO LUIGI FRANCESCO

ANNONE GIACOMO

(CAMPORA)

(CITTA AMANTEA 1927)

(VIRTUS ACRI)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA FINO AL 10/12/2025**

ALCOLADO SEGURA FRANCISCO (ALTOMONTE RC)

perchè sebbene non inserito in distinta, veniva riconosciuto senza ombra di dubbio da uno degli assistenti arbitrali, "assisteva alla gara seduto su una sedia a pochi metri dal campo per destinazione" e, dopo essere stato allontanato dal direttore di gara, faceva nuovamente ingresso sul recinto di gioco e sostava nella panchina della propria squadra. Nonchè per avere, a seguito del nuovo provvedimento di allontanamento, rivolto parole offensive e minacciose all'indirizzo di uno degli assistenti arbitrali.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

KOVRIAHA MAKSYM (SERSALE CALCIO 1975)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BILELLO GIACOMO (VIRTUS ACRI)

AMMONIZIONE (III INFR)

AZZARO FRANCESCO MATTI (ALTOMONTE RC)
GRANDE DAVIDE (ATLETICO MAIDA)
ACOSTA CRISTIAN EMANUE (COMPENS. CAPO VATICANO)
COROZO VASQUEZ GABRIEL EDUARD (S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.)
MAGGIO ZECCA CRISTIAN (UNION KROTON 1988)

CAMPESTRINI JOAO MARCOS (ARDORE)
DE OLIVERA ARIAS SEBASTIAN (CASSANO SYBARIS)
PASINI FRANCO MARTIN (PRO PELLARO)
SCALISE SALVATORE (SERSALE CALCIO 1975)
TORRES GERMAN (UNION KROTON 1988)

AMMONIZIONE (II INFR)

VODANOVICH IGNACIO JAVIER (ALTOMONTE RC)
ESPOSITO ANTONIO (CAMPORA)
PETRUNGARO ANDREA (CITTA AMANTEA 1927)
LATORRE MATIAS (PIZZO)
SAPONE FABIO (PRO PELLARO)
OTRANTO GODANO GIANLUIGI (ROCCA DI NETO 1966)
BERTUCCI JOAQUIN TOMAS (SCALEA CALCIO 1912)
OLIVERA BAUTISTA (SCALEA CALCIO 1912)

MOLICA FRANCESCO (BOVALINESE 1911)
PANUNCIO SAGGAL FACUNDO (CASSANO SYBARIS)
LETO DAVIDE (MESORACA CALCIO)
DI GIACOMANTONIO GINO (PRO PELLARO)
BELLOPEDE MATTEO (RENDE CALCIO 1968)
PORTESI TIAGO (S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.)
MARATIA GIULIO (SCALEA CALCIO 1912)

AMMONIZIONE (I INFR)

IORIO DOMENICO (ALTOMONTE RC)
SOWE EBRIMA (ARDORE)
BARBIERI NICOLO GIUSEPPE (BISIGNANO)
BENITEZ GOMEZ ELIAS NEHUEN (CITTA AMANTEA 1927)
VICENS VALOR LUCAS EZEQUIEL (CITTA AMANTEA 1927)
ANGULO VIVEROS YONY JAVIER (DELIESE)
SPANO ROCCO (DELIESE)
PICA ANDREA (MELITO)
BERLINGIERI DAVIDE (PIZZO)
CALOMINO FRANCESCO (RENDE CALCIO 1968)
DE CICCIO GABRIEL PIO (U.S.C. CORIGLIANO MARCA)
MARTINS DA SILVA RAIMUNDO PED (U.S.C. CORIGLIANO MARCA)
VISCIGLIA ANTONIO BENEDET (U.S.C. CORIGLIANO MARCA)
BALSAMO GIOVANNI (VIRTUS ACRI)

NUCERA CARMELO SEBASTI (ARDORE)
GULLO MATTEO (ATLETICO MAIDA)
SARMIENTO GREGORIS TIZIANO (BOVALINESE 1911)
DE PASCALE EDOARDO (CITTA AMANTEA 1927)
BECEIRO PEREIRO IAGO (COMPENS. CAPO VATICANO)
LUVERA ANGELO (DELIESE)
VERSACI MICHELE (DELIESE)
AMANTE DOMENICO (PIZZO)
ALEGRIA JIMENEZ ROMER ALEX (RENDE CALCIO 1968)
CLEMENTE MARCOLINI JOAQ.FR. (S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.)
MARTINEZ NICOLAS (U.S.C. CORIGLIANO MARCA)
OLIVIERI ANTONIO (U.S.C. CORIGLIANO MARCA)
ORTIZ GAVILANES MARLON ALEX. (UNION KROTON 1988)

COPPA ITALIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 8/10/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DEL DUCA BIAGIO (PAOLANA)

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

VISCARDI SALVATORE (DIGIESSSE PRAIATORTORA)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CECRETA MAURO TOMAS (CASSANO SYBARIS)
COSTANZO ALDO (DIGIESSSE PRAIATORTORA)

OLMEDO TOMAS GABRIEL (CASSANO SYBARIS)
KOVRIAHA MAKSYM (SERSALE CALCIO 1975)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

IORIO DOMENICO	(ALDOMONTE RC)	TESARE MAURICIO NAHUEL	(ALDOMONTE RC)
D AGOSTINO ANDREA	(BRANCALEONE)	TUSCANO GIACOMO	(BRANCALEONE)
DE OLIVERA ARIAS SEBASTIAN	(CASSANO SYBARIS)	LUCIANO DOMENICO	(GIOIOSA JONICA ASD)
CRIACO DOMENICO	(MELITO)	VITALE MICHELE	(PAOLANA)
GIOIA EMANUEL	(VAL GALLICO)		

I AMMONIZIONE DIFFIDA

TRIPODI ANNUNZIATO	(BRANCALEONE)	FEDERICO ANDREA	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
BAGGINI PAOLO	(DIGIESSSE PRAIATORTORA)	FICARA PAOLO	(PAOLANA)
PAGANO COSIMO	(PAOLANA)	GIACCO FELICE	(POLISPORTIVA GIOIESE)
MALETTI AMBROSINO THIAGO	(POLISPORTIVA GIOIESE)	ETUSS GODFREY	(ROSSANESE)
CISSE SIAKA	(S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.)	LOPEZ OLIVEIRA JAVIER	(S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.)
COMITO FRANCESCO	(SERSALE CALCIO 1975)	SCALISE SALVATORE	(SERSALE CALCIO 1975)
KONE AMADOU OUMAR	(US ISOLA CAPO RIZZUTO 196)	NIKATE MOUSSA	(US ISOLA CAPO RIZZUTO 196)
CAPOZUCCHI COLL SEBASTIAN NICO	(VIRTUS ROSARNO)	PISANO MARCO	(VIRTUS ROSARNO)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

DELIBERA

gara del 12/10/2025 JUVENILIA ROSETO C.S. – CORIGLIANO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il dirigente Barletta Rocco e l'assistente di parte Favoino Silvio appartenenti alla società JUVENILIA ROSETO C.S. durante la gara specificata venivano sanzionati dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto assistente di parte FAVOINO Silvio veniva accertato che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società Juvenilia Roseto C.S., giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria;

che, pertanto, alla data della disputa dell'incontro il predetto assistente di parte non aveva titolo a partecipare alla gara; visti gli articoli 8, 9 e 10 comma 6, lett. b) del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società JUVENILIA ROSETO C.S. la punizione sportiva della perdita della gara JUVENILIA ROSETO C.S. - CORIGLIANO CALCIO con il risultato di 0 - 3;
- 2) squalificare l'assistente di parte Sig. FAVOINO SILVIO fino al 19/11/2025;
- 3) inibire il Sig. BARLETTA ROCCO quale Dirigente Responsabile firmatario della distinta di gara della società Juvenilia Roseto C.S. fino al 19/11/2025.
- 4) infliggere alla società JUVENILIA ROSETO C.S. l'ammenda di € 100,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/10/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 100,00 BRUTIUM COSENZA

per avere propri giocatori provocato la sospensione della gara per circa nove minuti in seguito ad una accesa mischia con i giocatori della squadra avversaria.

€ 100,00 COMMENDA

per avere propri giocatori provocato la sospensione della gara per circa nove minuti in seguito ad una accesa mischia con i giocatori della squadra avversaria.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

GANGEMI GIUSEPPE (CS LAZZARO 1974)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

GALANTUCCI ALESSIO (COMMENDA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ARCIDIACO FRANCESCO (CS LAZZARO 1974)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

DE ROSE FRANCESCO (CUS UNICAL ASD)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

OKOROJI HENRY NDUBUEZE (BRUTIUM COSENZA)

perchè reagiva agli insulti ed allo stratonamento da parte di un giocatore avversario colpendolo con un pugno al volto, facendolo cadere a terra.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CATALANO ALESSANDRO (CITTA DI SIDERNO)

GALEANO FRANCESCO

(COMMENDA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARCHINA PIERO MARIO (CITTA DI SIDERNO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

ALTOMARE FRANCESCO (BRUTIUM COSENZA)

PUCCINELLI ADRIANO (GALLINESE DL)

LONGO VINCENZO

(COMMENDA)

AMMONIZIONE (II INFR)

SARACO SANTO (BIVONGI PAZZANO 1968)

APA ALESSIO (CITTA CORIGLIANO-ROSSANO)

MUSOLINO ANTONIO (CITTA DI SIDERNO)

LEONARDI ISIDORO GABRIEL (CS LAZZARO 1974)

PRATICO GAUDENZIO (GALLINESE DL)

MALERBA EMANUELE (POLISPORTIVA SPILINGA)

KAMEL MOHAMMES AHMED (PROMOSPORT LAMEZIA)

MOSCATELLI GIUSEPPE (REAL TREBISACCE)

NOVELLO GABRIELE (SOCCER MONTALTO)

JALLOW EBRIMA

(CAMPESE)

TURAN ENVER DANIEL

(CITTA CORIGLIANO-ROSSANO)

CHIAPPETTA MATTIA

(COMMENDA)

GRECO DAVIDE

(DIAMANTE CASELLI PASCALE)

SPILABOTTE RAFFAELE

(GEPPINO NETTI)

CORIGLIANO FRANCESCO

(PROMOSPORT LAMEZIA)

BELLOCCI FABRIZIO

(REAL MONTEPAONE)

MARI ANTONINO

(SANTONOFRIO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ARAYA MARTIN ANDRES (ACADEMY ARDORE)

CORICA ANTONIO (BAGNARESE)

FOTI EMANUELE (BAGNARESE)

TAVERNITI MARTINO (BAGNARESE)

CORMACI MARCO MARIA (CAMPESE)

MARIGH ISMAIL (CAMPESE)

SCOPELLITI FABRIZIO (CAMPESE)

VARCARO PIO GIUSEPPE (CITTA CORIGLIANO-ROSSANO)

SENATORE PAOLO (CITTA DI CIRO MARINA)

ARCHINA PIERO MARIO (CITTA DI SIDERNO)

CECERE MARCO (CITTA DI SIDERNO)

LIBRI DOMENICO (CITTA DI SIDERNO)

FILICE MARIO (COMMENDA)

MESSINA MATTIA (CUS UNICAL ASD)

PARISI NICCOLO (DIAMANTE CASELLI PASCALE)

CANALE FRANCESCO (GALLINESE DL)

DAMORE NICOLAS (GEPPINO NETTI)

ZAPPIA MARCO (POLISPORTIVA SPILINGA)

GALLO CARLO (PROMOSPORT LAMEZIA)

GATTO PASQUALE FILIP (RC GALLINA CALCIO)

SAADAOU SALIM (REAL MONTEPAONE)

ALETTI FRANCESCO (REAL TREBISACCE)

ROMEO VINCENZO PIO (REGGIO CALCIO APS)

PERRI GIUSEPPE NELLO (ROGLIANO 1948)

TRECOZZI GIUSEPPE (SANTONOFRIO CALCIO)

MAMMONE GIUSEPPE (SOCCER MONTALTO)

PEDICONE ANDREA PIO (TAVERNA ACADEMY MONTALTO)

ANGILLETTA MARIO (BAGNARESE)

COTRONEO DARIO (BAGNARESE)

SBORDONE KAROL GIOVANNI (BAGNARESE)

CARBONE FRANCESCO (BRUTIUM COSENZA)

FOCA PAOLO (CAMPESE)

RUGGERI MARCO (CAMPESE)

IMPALLARI LEONARDO GASTON (CITTA CORIGLIANO-ROSSANO)

MUMMOLO FERDINANDO (CITTA DI CIRO MARINA)

CRINITI MARIO (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)

CARABETTA ANTONIO (CITTA DI SIDERNO)

GULLACI FRANCESCO (CITTA DI SIDERNO)

MAISANO VINCENZO (CITTA DI SIDERNO)

SURACI SALVATORE (CS LAZZARO 1974)

MONTALDISTA ANDREA SETT. (CUS UNICAL ASD)

BUONARRIGO GIOVANNI (GALLINESE DL)

COLO ANDREA (GALLINESE DL)

VACCA LUIGI (GEPPINO NETTI)

DECIO FORTUNATINI LORENZO (PROMOSPORT LAMEZIA)

SANTACROCE MATTEO (PROMOSPORT LAMEZIA)

MIRIJELLO SAVERIO (REAL MONTEPAONE)

VERGARA VARAS ANGELO P. (REAL MONTEPAONE)

FONTEBOA CONDE FRANCISCO (REAL TREBISACCE)

FILICE ANTONIO DAMIANO (ROGLIANO 1948)

PRESTIA GIOVANNI (SANTONOFRIO CALCIO)

BENVENUTO KEVIN (SOCCER MONTALTO)

MARTINO MANUEL (TAVERNA ACADEMY MONT.)

VENTURO SIMONE

(TAVERNA ACADEMY MONT.)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/10/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 80,00 ATLETICO SAN LUCIDO

per avere, a fine gara, un soggetto riconducibile alla società rivolto frasi minacciose all'indirizzo dell'arbitro, senza conseguenze grazie all'intervento della Forza Pubblica e di alcuni tesserati della propria società.

€ 50,00 GARIBALDINA

per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 10/12/2025

IORIO MICHELANGELO (FIUMEFREDDO CALCIO 1987)

per entrata abusiva in campo e per avere spinto un dirigente della squadra avversaria dopo avergli poggiato le mani al volto provocando, così, disordini in campo.

BONACCI FRANCESCO (GARIBALDINA)

per comportamento irrispettoso all'indirizzo dell'arbitro e per avere aizzato il pubblico nei confronti dello stesso.

INIBIZIONE FINO AL 5/11/2025

LONGOBARDI LUIGI (ATLETICO SAN LUCIDO)

perchè entrava in campo senza autorizzazione e, dopo essere stato spinto da un dirigente avversario, reagiva minacciandolo e mettendogli un dito in faccia causando disordine.

AMMONIZIONE (I INFR)

TROVATO GIOVANNI (CORIGLIANO CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

APICELLA RAFFAELE (CORIGLIANO CALCIO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

ELIA DOMENICO (US PETRONA 1980)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

MUNNO MARIO (JUVENILIA ROSETO C.S.)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

MINGRONE CARMINE (THEMESEN)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ASSISTENTE ARBITRO**AMMONIZIONE (I INFR)**

DE VINCENTI THOMAS (MIRTO CROSIA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

MARAZZITA ANTONIO (SCANDALE)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

PALETTA LUIGI (THEMESEN)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

SPADA FRANCESCO (ATLETICO SAN LUCIDO)

per atto di protesta e comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALGIERI ANGELO PIO (CORIGLIANO CALCIO)

LOIACONO AGOSTINO (CUTRO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VOLPINTESTA LIVIO (LUZZESE CALCIO 1965)

SPATARO ANDREA (MIRTO CROSIA)

DE VITO NICOLAS (SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

PERRI FRANCESCO (SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

MERCURIO GABRIELE (LAUREANA 2021)

per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro a fine gara e per avere ostacolato la sua identificazione con atteggiamento di sfida entrando all'interno del proprio spogliatoio e chiudendosi nella doccia.

AMMONIZIONE (III INFR)

GRISOLIA MARCO (JUVENILIA ROSETO C.S.)

PANETTA LUCIANO (SELES GIOIOSA)

MANCINI MARIO FRANCESCO (SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

AMMONIZIONE (II INFR)

DEL POPOLO GAETANO (ATLETICO SAN LUCIDO)

SPADA SIMONE (ATLETICO SAN LUCIDO)

BELLIA FRANCESCO (CARAFFA)

PROCOPIO EMANUELE (CARAFFA)

ALFANO GIOVANNI PIO (CORIGLIANO CALCIO)

GRANATA FRANCESCO (CORIGLIANO CALCIO)

SARCONE DAVIDE MATTEO (CUTRO)

ALVARO FRANCESCO (EUFEMIESE 2023)

ALVARO PASQUALE (EUFEMIESE 2023)

DE LUCA GIUSEPPE (FIUMEFREDDO CALCIO 1987)

DE PANTIS FRANCESCO (FIUMEFREDDO CALCIO 1987)

ANNONE ANTONIO (GARIBALDINA)

CARUSO GIOVANNI (GARIBALDINA)

ZUNINO MERCOL BRUNO LAUT. (JUVENILIA ROSETO C.S.)

PURO SALVATORE (LOCRI NEXT GEN)

JLASSI MOHAMED (LUZZESE CALCIO 1965)

TENUTA FRANCESCO (LUZZESE CALCIO 1965)

ZAPPULLA SANTIAGO (LUZZESE CALCIO 1965)

SORIANO ROBERTO (NUOVA A.D.A.)

ESPOSITO ANTONELLO (NUOVA ROGGIANO 2020)

BARTUCCIO ANTONINO (RIZZICONI)

PEREDES IVAN NICOLAS (ROCCELLA)

CORREA ALAN ELOY (ROSARNESE)

FERRARO GIUSEPPE (ROSARNESE)

MARTINI DAVID PIO (SAN GAETANO CATANOSO)

MIRANDI GIOVANNI (SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

MACRI LUCA (STELLE AZZURRE SILANA)

RIZZO DAVIDE (THEMESEN)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALABRETTA GABRIELE	(ACADEMY CROTONE)	AMADI STANLEY	(ATLETICO SAN LUCIDO)
TOZZO SALVATORE	(CARAFFA)	CALABRESE ANTONINO	(CATONA CALCIO)
CONIGLIO RICCARDO	(CATONA CALCIO)	FULCO ANGELO	(CATONA CALCIO)
LOGIUDICE GIUSEPPE	(CORIGLIANO CALCIO)	ZANGARO GIOVANNI	(CORIGLIANO CALCIO)
BRASACCHIO FRANCESCO GIOVA	(CUTRO)	SCHIPANI SAMUELE	(CUTRO)
CREAZZO ROCCO	(EUFEMIESE 2023)	LEONELLO SIMONE	(EUFEMIESE 2023)
OCCHIUTO VINCENZO	(EUFEMIESE 2023)	AMENDOLA ALESSANDRO	(FIUMEFREDDO CALCIO 1987)
CIAMBRONE LORENZO	(FIUMEFREDDO CALCIO 1987)	GRUPILLO AGOSTINO	(FIUMEFREDDO CALCIO 1987)
MAZZARONE FRANCESCO	(FIUMEFREDDO CALCIO 1987)	DE GRAZIA SIMONE	(GARIBALDINA)
PASCUZZI MARIO MICHELE	(GARIBALDINA)	BELMONTE MARIO FRANCESCO	(JUVENILIA ROSETO C.S.)
LA BANCA STEFANO	(JUVENILIA ROSETO C.S.)	VELASQUEZ NICOLAS EDUARDO	(JUVENILIA ROSETO C.S.)
VULNERA MASSIMO UGO	(JUVENILIA ROSETO C.S.)	BELLAMACE VITTORIO	(LAUREANA 2021)
LARIA SAVERIO	(LAUREANA 2021)	VALEO SALVATORE	(LAUREANA 2021)
SCHIAVELLO LUCA	(LOCRI NEXT GEN)	VENTIMIGLIA MARCO	(LOCRI NEXT GEN)
CINQUE MATTIA	(LUZZESE CALCIO 1965)	VILLASMIL CONTRERA CARL JACK.	(LUZZESE CALCIO 1965)
DE VINCENTI LUIGI PIO	(MIRTO CROSIA)	DONNICI SALVATORE SAMUE	(MIRTO CROSIA)
MENDOZA HERNANDEZ FRANKI	(NUOVA A.D.A.)	IACONETTI ALESSANDRO	(NUOVA ROGGIANO 2020)
GIMENEZ DOLCE FEDERICO MARTIN	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)	PAPARAZZO ANTONIO	(PRASAR)
SESTO FILIPPO	(PRASAR)	LUCA GIOVANNI	(RIZZICONI)
LOMBARDO IGOR	(ROCCELLA)	MASSARA ROCCO	(ROMBIOLESE)
SPINA MATTEO	(ROMBIOLESE)	ATTISANO VINCENZO	(ROSARNESE)
CAPRIA SALVATORE ANTON	(ROSARNESE)	ARABIA PIETRO	(SCANDALE)
COLUCCIO LORIS	(SELES GIOIOSA)	COLUCCIO NICHOLAS	(SELES GIOIOSA)
DURANTE ALESSANDRO	(SELES GIOIOSA)	MESITI ANDREA	(SELES GIOIOSA)
GRASSO MATEO EMILIANO	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)	MIRARCHI GIULIO	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)
DESIMONE FRANCESCO	(THEMESEN)	TOMASELLI EMANUELE	(US PETRONA 1980)
YAUHAR SBIGLIO AGUSTIN	(US PETRONA 1980)		

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/10/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

ANDREOLI STEFANO	(DOMENICO SPORT)	SALVINO LUIGI	(MIRTO C5)
CIPOLLA FAUSTO	(POLISPORTIVA CITTANOVA)	OPPEDISANO ANTONIO	(POLISPORTIVA CITTANOVA)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

DE FRANCISCI MARCO (FUTSAL KROTON)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE CARIO SIMONE (FUTSAL CLUB FILADELFIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

FRUCI EMANUELE	(FUTSAL CLUB FILADELFIA)	MARTINO ANTONIO	(FUTSAL KROTON)
GRAZIANO PIETRO	(MIRTO C5)	ANELLO GIOVANNI	(OLIMPIUS)
CATANZARO GIANLUCA	(OLIMPIUS)		

AMMONIZIONE (I INFR)

BALDINO LUIGI ALDO	(CASALI DEL MANCO FUTSAL)	MILANO NICOLAS	(CASALI DEL MANCO FUTSAL)
OLIVERIO FRANCESCO	(CITTA DI FIORE C5)	SIMARI CRISTIAN	(CITTA DI FIORE C5)
CHIAPPETTA ALESSANDRO	(DOMENICO SPORT)	SANTORO VINCENZO	(DOMENICO SPORT)
MOLINARO NICOLA	(FUTSAL CLUB FILADELFIA)	MOLE ALESSIO	(FUTSAL KROTON)
PALOMBI MARCO	(FUTSAL KROTON)	SILIPO ANTONIO	(FUTSAL KROTON)
LOPEZ TOBIAS ALEJANDR	(LA SPORTIVA CARIATESE)	DIACO LUIGI	(MIRTO C5)
COSENTINO MARCO	(NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)	AZZARITO ANTONIO	(OLIMPIUS)
CATANZARO MARCO	(OLIMPIUS)	FOLINO DANIELE	(PANTERE NERE CATANZARO)
MASTELLONE MATTIA	(PANTERE NERE CATANZARO)	CATANESE MICHELE	(POLISPORTIVA CITTANOVA)
MUSOLINO DOMENICO	(POLISPORTIVA CITTANOVA)		

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/10/2025**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**AMMONIZIONE (I INFR)**

MARANO PAOLO (AMANTEA FUTSAL)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MAZZA MARCO (SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GAGLIARDI MICHELE (AMANTEA FUTSAL)	TERRAZZINO EROS TOMAS (AMANTEA FUTSAL)
BORGESE DARIO (SPORTING MELICUCCO)	

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (II INFR)**

CARERI ANDREA (C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)	NUCERA DOMENICO (REMPICCI LA NOSTRA VALLE)
PILLARI GIUSEPPE (SPORTING MELICUCCO)	

AMMONIZIONE (I INFR)

MONTESANTI LUCA (AMANTEA FUTSAL)	VILLELLA BATTISTA (ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12)
FIORITA LUCA (BFB ROVITO)	AVARELLO GIOVANNI (FANTASTIC FIVE SIDERNO)
NASSO ROCCO ROSARIO (FANTASTIC FIVE SIDERNO)	SCRUCI DOMENICO (FANTASTIC FIVE SIDERNO)
VITALE ROBERTO (FANTASTIC FIVE SIDERNO)	CALABRESE ANDREA (FUTSAL FORTUNA)
BILOTTA GIUSEPPE (FUTSAL MORELLI 15)	SPADAFORA ANDREA (FUTSAL MORELLI 15)
SBARRA ALESSIO (GUARDIA CALCIO A5 2016)	AMELIO GIORGIO (NUOVA CELICO)
LINDIA PAOLO (NUOVA CELICO)	BERNA PASQUALE (OLIMPIA 2000)
CORDOVA ROSARIO ANTONIO (OLIMPIA 2000)	BARILLA RODOLFO (PGS ORATORIO SALESIANO EV)
ORLANDO SAVERIO (PGS ORATORIO SALESIANO EV)	VELONA GIUSEPPE (PGS ORATORIO SALESIANO EV)
GERVASI GERMANO (PIANETTE FUTSAL 2023)	SECCO DIEGO HENRIQUE (PIANETTE FUTSAL 2023)
GIARDINI ALESSIO (POLISPO CASSANO ALL IONIO)	IAQUINTA MATTIA (POLISPO CASSANO ALL IONIO)
BASTONE LUCA (REAL KRIMISA)	CIMINO GAETANO (REAL KRIMISA)
FEDERICO UGO (REAL KRIMISA)	MAFRICI BRUNO (REMPICCI LA NOSTRA VALLE)
STILLITANO GIOVANNI (REMPICCI LA NOSTRA VALLE)	PATITUCCI ALDO (SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)
GALLO PAOLO (SELES GIOIOSA)	AUDDINO MARCO (SPORTING MELICUCCO)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE DILETTANTI - IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA) entro il 30 OTTOBRE 2025 specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0036/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0060/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)
Antonino Piro - Componente
Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 ottobre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Sporting Club Corigliano (206741) contro la società ASD Città di Gela (922780) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Paolo Manuel Le Pera (2677024), la seguente

DECISIONE

In data 22 settembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASD Sporting Club Corigliano ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Città di Gela, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Paolo Manuel Le Pera.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento, con validità per le stagioni sportive 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, è stato effettuato in data 12 settembre 2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, quantificato in euro 405,00 (quattrocentocinque/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 30 luglio 2025.

All'udienza fissata il giorno 13 ottobre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Città di Gela alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il tesseramento del calciatore Paolo Manuel Le Pera nella misura di euro 405,00 (quattrocentocinque/00), in favore della società ASD Sporting Club Corigliano.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2025.

IL RELATORE
Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti

Depositato in data 13 ottobre 2025.

IL SEGRETARIO
Marco Lai



COMUNICATO UFFICIALE N. 140 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si pubblica, in allegato, l'**Accordo Collettivo Nazionale** per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. N. 36/2021 e successive modifiche, a valere dal 1° Luglio 2025, sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.).

Costituiscono parte integrante dell'Accordo Collettivo Nazionale, che avrà validità fino al 30 Giugno 2026, i seguenti allegati:

- Contratto-tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta);
- Contratto-tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta minorenni);
- Modello “Altre scritture”, ai sensi dell'art. 2, dell'Accordo Collettivo;
- Modello per contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico e presso la Divisione Serie B Femminile;
- Tabella minimi contratto di lavoro sportivo nel settore Dilettanti (stagione sportiva 2025/2026);
- Regolamento del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Accordo collettivo nazionale
per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo
nell'area del dilettantismo
(ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e ss. modifiche)

PREAMBOLO

La F.I.G.C., la L.N.D., l'Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono il presente Accordo Collettivo per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021.

ARTICOLO 1

- Oggetto -

1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra i Calciatori e Calciatrici (d'ora innanzi anche semplicemente "Lavoratori Sportivi") e le Associazioni/Società partecipanti ai campionati dilettantistici organizzati dalla FIGC, dalla Lega Nazionale Dilettanti (d'ora innanzi, anche, semplicemente "LND").

Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo delle Altre Scritture (infra sub 2.1);
- le tabelle di cui *infra sub 5*.

1.2 Il presente Accordo si applica ai rapporti di lavoro sportivo prestati nell'area del dilettantismo per i quali opera la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera il numero di ore settimanali previste dal D.Lgs. n. 36/2021 escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della FIGC.
- c) sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come previsto dalle norme federali vigenti.

1.3 Le parti si danno reciprocamente atto che, anche nell'esecuzione del contratto di lavoro autonomo, è vietata, ai sensi della legislazione nazionale vigente, qualsiasi discriminazione basata sul sesso e sull'orientamento sessuale ovvero sulle convinzioni personali, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dai Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,

ARTICOLO 2

- Forma, durata, rinnovo e cessione del contratto-

2.1 Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'art. 28 D.Lgs. 36/2021 si costituisce con la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in triplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico della LND ed eventualmente del modulo Altre Scritture, messi a disposizione dalla FIGC secondo i modelli allegati al presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive e dal/La Lavoratore/trice Sportivo/a.

2.2 Sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale dell'atleta per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore della Società, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge e dalle norme federali. Non sono consentiti patti di

prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

2.3 È consentita la cessione del Contratto, previo ottenimento del consenso del/la Lavoratore/trice, nelle modalità e nelle forme di cui alla normativa federale.

2.4 È consentito alle parti stipulare sull'apposito modulo, allegato al presente accordo collettivo, intese volte a disciplinare gli effetti del contratto in caso di promozione della società in campionato professionistico.

ARTICOLO 3

- Deposito, modifiche e approvazione federale del Contratto. -

3.1 I Contratti di lavoro sportivo dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento.

Nel caso di sottoscrizione di atti modificativi o novativi, gli stessi andranno depositati, comunque, entro e non oltre il 7 giorni dalla relativa sottoscrizione.

Gli atti estintivi del contratto andranno depositati entro e non oltre il giorno successivo alla loro sottoscrizione, fermo restando la decadenza dalle obbligazioni contrattuali a far data dalla loro stipula.

Il deposito dei suddetti Contratti e degli eventuali successivi atti modificativi, novativi o estintivi deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati o le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal/dalla calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

L'Organo Federale competente effettuerà le verifiche di sua spettanza per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva.

3.2 Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della Divisione, dei Dipartimenti, dei Comitati o delle articolazioni competenti.

3.3 La Divisione, il Dipartimento, i Comitati o le articolazioni competenti daranno immediata comunicazione all'associazione/Società e all'atleta dell'avvenuta o mancata approvazione. In mancanza di approvazione espressa della Divisione, del Dipartimento, dei Comitati o delle articolazioni competenti entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, quest'ultima si intenderà tacitamente manifestata.

3.4. È riconosciuto, per i soli campionati nazionali dilettantistici, il diritto ad un equo indennizzo in favore dell'Atleta, il cui contratto non ottenga l'approvazione della Divisione o del Dipartimento competente per fatto imputabile alla società. Alla presenza delle suddette condizioni, la misura dell'indennizzo sarà determinata dal competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 11 del presente Accordo, su istanza dell'Atleta, rapportandolo fino al massimo di una sola annualità contrattuale e tenendo conto dell'eventuale stipulazione, nelle more, da parte dell'atleta di altro contratto di lavoro sportivo, anche professionistico, nonché della durata e dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo potrà essere determinato anche di intesa fra le parti - in forma scritta a pena di nullità - ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del contratto.

ARTICOLO 4

- Divieto di pattuizioni extracontrattuali -

4.1 Le pattuizioni economiche non risultanti dai Contratti redatti e depositati nelle forme di cui ai precedenti artt. 2 e 3 non trovano tutela nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 5

- Compenso e premi -

5.1 Ai fini del presente Accordo, per compenso si intende il corrispettivo per l'attività sportiva svolta convenuto tra l'Atleta e l'Associazione/Società, indicato nel Contratto, a pena di nullità di quest'ultimo.

5.2 Il Compenso deve essere espresso al lordo.

5.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali il compenso dovrà essere indicato per ciascuna stagione sportiva.

5.4 Le Associazioni/Società possono convenire con gli/le Atleti/e loro tesserati:

- a) un compenso in parte fissa, che comunque non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella;
- b) i premi, che comunque non potranno essere superiori - per ciascuna stagione sportiva separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale - al 100% del compenso determinato in parte fissa, legati al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra, e anche ad obiettivi non sportivi formativi dell'Atleta, come meglio riterranno di individuarli le parti di comune accordo.

Sono vietati e inefficaci i patti economici, anche successivi alla stipulazione del contratto tipo, che comportino, direttamente e/o indirettamente, volontariamente o involontariamente e comunque essi siano formulati, limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità dell'Atleta. La loro proposizione, qualora segnalata alla Procura Federale da parte dell'Atleta, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della Società anche ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

5.5 I risultati sportivi, individuali o di squadra possono essere esemplificativamente e non esaustivamente rappresentati:

- a) quanto ai risultati di squadra: dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, all'esito della vittoria dei *play-off*, dalla permanenza nel Campionato di competenza, per risultato di *regular season* ovvero all'esito della vittoria dei *play-out*, dalla conquista di titoli nelle competizioni nazionali e dal conseguimento di obiettivi nelle competizioni internazionali per Club;
- b) quanto ai risultati individuali: dal numero delle presenze, dalle convocazioni nelle rappresentative nazionali, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate, dall'assenza di provvedimenti disciplinari.

I risultati dovranno essere puntualmente specificati nei contratti individuali nei quali andrà altresì quantificato per ogni risultato raggiunto l'ammontare del premio lordo maturato.

5.6 L'Associazione/Società può, altresì, stipulare apposite intese aventi ad oggetto premi collettivi (d'ora innanzi, "*Premi Collettivi*"), vale a dire premi legati al conseguimento di risultati sportivi di

squadra, come esemplificati all'art. 5.5 - lettera a), che andranno depositate presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti entro 10 (dieci) giorni dalla stipula a cura dell'Associazione/Società.

ARTICOLO 6

- Pagamento del Compenso e dei Premi-

6.1 Il compenso di cui al precedente punto 5), nei campionati dilettantistici nazionali, verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo. L'Associazione/Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

6.2 Il compenso di cui al precedente punto 5), nei campionati dilettantistici regionali e provinciali, pur maturando in ratei mensili di pari importo, potrà essere corrisposto nei termini indicati dalle parti nel medesimo contratto. L'Associazione/Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

6.3 I premi dovranno essere corrisposti con le modalità previste nel Contratto. In assenza di diversa specifica pattuizione, i premi maturati dal l'Atleta dovranno essere corrisposti entro il termine della stagione sportiva nella quale sono maturati.

6.4 In caso di mancato pagamento di oltre un mese rispetto alla data fissata per il corrisposone del compenso e dei premi, l'Atleta può mettere in mora la società mediante invio di pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

6.5 Il pagamento del compenso da parte delle Associazioni/Società, in caso di gravidanza della Lavoratrice sportiva, sarà disciplinato sulla base della normativa richiamata dal successivo art. 9.

ARTICOLO 7

- Obblighi dell'Atleta -

7.1 L'Atleta, si impegna a fornire la propria attività in forma autonoma, senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

Le indicazioni della Società sull'attività da svolgere, sia all'inizio del rapporto che durante il suo svolgimento, non rappresentano esercizio del potere direttivo e di controllo ma rientrano nella coordinazione sotto il profilo tecnico sportivo delle prestazioni dell'atleta.

7.2 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società. L'Atleta dovrà impegnarsi a partecipare alle gare ufficiali e/o amichevoli che la stessa società intenda disputare nel corso della stagione sportiva sia in Italia che all'estero.

7.3 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

7.4 L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in concorrenza ed in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

7.5 L'Atleta è tenuto ad agire con lealtà, buona fede e correttezza nel rispetto delle normative federali vigenti.

7.6 L'Atleta dovrà astenersi, nell'espletamento della prestazione e durante le manifestazioni sportive, a condotte che possano danneggiare la Società ovvero ledere l'immagine della stessa.

7.7 L'Atleta è tenuto a custodire con diligenza gli indumenti e il materiale sportivo fornito dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi laddove vengano smarriti o deteriorati per sua colpa.

7.8 L'Atleta può partecipare a gare e/o manifestazioni sportive calcistiche da chiunque organizzate solo ed esclusivamente previa autorizzazione scritta della Società per la quale risulta tesserato.

ARTICOLO 8

- Obblighi dell'Associazione/Società -

8.1 Le parti, considerata la natura del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto lo necessitasse, le strutture e le attrezzature dell'Associazione/Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

8.2. Esclusivamente nelle competizioni a carattere nazionale organizzate direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile, oltre che nelle fasi nazionali delle competizioni Regionali, in occasione di gare ufficiali che comportino ritiri e trasferte, la Società, qualora ne abbia esigenza, è tenuta a mettere a disposizione adeguati mezzi di trasporto, a sua cura e spese, ed a fornire vitto e alloggio agli Atleti.

8.3 La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 36/2021 e quelli previsti dal presente Accordo Collettivo.

8.4 In caso di infortunio sportivo, l'Atleta è assicurato ai sensi della normativa vigente. Beneficiario della polizza è esclusivamente l'Atleta.

8.5 L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire all'atleta o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico dell'Atleta stesso, ad eccezione delle incombenze previste a carico della Società, che pertanto ne risponde.

8.6 Ove il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia e/o di infortunio e/o altre cause indipendenti dall'attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia e/o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di contratto annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di contratto pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere il contratto corrispondendo comunque al calciatore le mensilità sino ad allora maturate. Peraltro, nell'ipotesi in cui l'Atleta, nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, fruisca di altri indennizzi da parte dell'INPS e/o dell'INAIL e/o da società di assicurazioni con le quali la società abbia stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le prestazioni dell'Atleta, oppure altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro, la Società avrà diritto

di detrarre dal compenso corrisposto all'Atleta nel periodo di assenza le somme da questi / questa percepite dai suindicati Istituti e/o Assicurazioni Private e/o Datore di Lavoro.

8.7 Qualora l'Atleta abbia riportato una squalifica definitiva, comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, esclusivamente per fatti a lui imputabili, per un periodo superiore a 30 giorni o comunque corrispondente a 5 giornate, a partire dal 31° giorno o comunque dal giorno successivo alla quinta giornata la Società sarà legittimata a sospendere il corrispettivo fino al termine della squalifica, fermo restando il diritto di adire il competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. **11** del presente Accordo.

8.8 Le parti possono concordare con atto scritto, che deve essere depositato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, che le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura non coperte dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale o dall'assicurazione di cui al comma 8.4 siano sostenute dalla società. In tale caso, la società sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dall'Atleta, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare all'Atleta un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione.

Articolo 9 **- Disciplina della maternità-**

9.1 In caso di gravidanza e puerperio della Calciatrice si applicherà la legislazione nazionale vigente in materia ovvero la Normativa Fifa vigente qualora più favorevole alla Calciatrice.

9.2 Le parti concordano la creazione di un osservatorio finalizzato ad ogni opportuno approfondimento della tematica in oggetto.

Articolo 10 **- Clausola risolutiva -**

10.1 L'atleta e l'Associazione/Società hanno diritto ad ottenere, a mezzo ricorso al competente Collegio Arbitrale, la risoluzione del contratto quando l'altra parte abbia commesso gravi violazioni agli obblighi contrattuali cui è tenuta.

10.2 La risoluzione viene disposta con lodo irrituale costitutivo cui consegue lo scioglimento del contratto e del rapporto di tesseramento.

10.3 Costituiscono gravi violazioni del contratto di lavoro in ambito dilettantistico a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la morosità, da parte della Società, nel pagamento degli importi di cui all'art. 5 e art. 6, se protratta per giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di messa in mora via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna; la messa in mora dovrà contestualmente esser inoltrata anche all'istituzione organizzatrice del campionato cui partecipa la prima squadra dell'Associazione/Società a mezzo pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la violazione dell'obbligo, in capo all'Associazione/Società, di fornire all'atleta mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, come sancito dall'art. 8, primo comma, se protratta oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione di diffida alla reintegra via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;

- la violazione dell'obbligo di svolgimento dell'attività sportiva da parte dell'Atleta, come sanciti dall'art. 7 se protratta oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la commissione, da parte dell'Atleta, di illecito disciplinare sanzionato in via definitiva dagli organi disciplinari F.I.G.C. che abbia comportato l'irrogazione di una squalifica per oltre 6 (sei) mesi; nel caso di contestazione in ordine alla commissione di illeciti sportivi in relazione ai quali la committente è parte offesa, ovvero violazione della normativa antidoping, l'Associazione/Società potrà sospendere l'attività, senza obbligo di corrispondere i compensi, nel periodo di sospensione cautelare irrogata dai competenti organi ovvero in caso di condanna anche non definitiva;
- la commissione da parte dell'Associazione/Società di illeciti sportivi sanzionati in via definitiva, ai quali risulterà estraneo l'Atleta.

10.4 L'intervenuta risoluzione del rapporto per grave inadempimento, come accertato dal Collegio Arbitrale, determinerà il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.

10.5 La risoluzione del Contratto, inoltre, può avvenire su istanza di parte, nei casi di sopravvenuta inidoneità all'attività agonistica sportiva dell'Atleta certificata dalla competente A.S.L. o da struttura convenzionata ai sensi di legge e dei provvedimenti amministrativi applicabili.

10.6 La Società avrà, altresì, diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui all'art 11 la risoluzione del Contratto al verificarsi dell'ipotesi codificata nel precedente art. 8.6.

ARTICOLO 11

- Clausola compromissoria -

11.1 In conformità di quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, il contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e Atleta, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dall'Atleta, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalla LND e dall'A.I.C., secondo le disposizioni della vigente normativa federale. L'arbitrato ha natura irrituale.

11.2 Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, tra le persone inserite in altro elenco preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.

11.3 Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 12

- Norma di rinvio -

12.1 Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 13

- Formazione culturale degli Atleti -

13.1 Per garantire una adeguata formazione in ambito calcistico, le Parti definiscono per gli Atleti collaboratori la possibilità di accedere ad attività specifiche di formazione e all'aggiornamento professionale. Ai fini di quanto sopra previsto devono intendersi percorsi di formazione professionale anche quelli organizzati dalle Società, in collaborazione con la LND, AIC e FIGC, sui temi del match fixing e sui rischi connessi, nonché quelli relativi al BLSD.

13.2 La F.I.G.C., d'intesa con l' A.I.C. e la LND per quanto di competenza, possono indicare le condizioni cui devono attenersi le Associazioni/Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami degli Atleti, che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale ovvero titoli di studio di ogni ordine e grado, compresa l'istruzione universitaria.

ARTICOLO 14

- Durata -

14.1 Il presente Accordo Collettivo ha validità per l'intera stagione sportiva 2025/2026 e con scadenza il 30.06.2026, e non è tacitamente rinnovabile. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data di scadenza per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Collettivo per le stagioni successive.

14.2 Tutti i contratti sottoscritti nella stagione sportiva 2023/2024 in data precedente al 28.09.2023, sono da considerarsi validi a tutti gli effetti nel rispetto della normativa vigente.

Roma, 01 luglio 2025

Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta)
ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021

Tra

La Società _____ C.F./P.IVA _____, PEC: _____
_____ con sede _____
_____ rappresentata _____ da _____
_____ qualifica _____, nel prosieguo
definita per brevità la "**Società**"

e

Il Sig./Sig.ra _____, nato/a _____ a _____
_____, il _____, C. F. _____,
domiciliato in _____, email o pec: _____ nel
proseguo per brevità il "**Atleta**";

di seguito congiuntamente "**le Parti**"

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/ o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/ o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il

profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. e degli accordi tra F.I.G.C. - L.N.D. e A.I.C.

Articolo 3) Durata

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal e fino al 30 giugno

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e viene reso senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

L'atleta si impegna a rispettarne gli obblighi previsti nell'Accordo Collettivo di riferimento.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettarne gli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,

Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), quale importo massimo a titolo di rimborso spese documentate per il viaggio, il trasporto, il vitto e l'alloggio.

Articolo 7) Premi individuali o collettivi (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi nei seguenti termini

.....
.....
.....
.....
.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile:

il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.

Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regionali oppure dalle Delegazioni Provinciali periferiche:

il compenso di cui al precedente punto 6) sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla Società, nei seguenti termini e comunque entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

.....
.....

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al "doppio tesseramento"

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1 bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire):

consentire

non consentire

all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Le parti dichiarano che l'applicazione, l'esecuzione e l'estinzione del presente contratto dovrà seguire le obbligazioni ed i termini indicati nell'Accordo Collettivo.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/ o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/ o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/ o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale, di cui all'Art. 11 dell'Accordo Collettivo, che deciderà con lodo irrituale costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/ o l'esecuzione e/ o la risoluzione del Contratto e/ o comunque riconducibili alle vicende nascenti dal contratto.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/ calciatrici lavoratori sportivi. Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC,

dai suoi Organi e soggetti delegati, dal Collegio Arbitrale, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

(Luogo, Data) LA

SOCIETÀ

L'ATLETA

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16

(Luogo, Data)

LA SOCIETÀ

L'ATLETA

**Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta
minorenne)**

ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021

Tra

La Società _____ C.F./P.IVA _____ PEC: _____
_____ con sede _____
_____ rappresentata _____ da _____
_____ qualifica _____, nel prosieguo
definita per brevità la "**Società**"

e

Il Sig./Sig.ra _____, nato/a _____ a _____,
il _____, C. F. _____,
domiciliato in _____, email o pec: _____ nel
proseguo per brevità il "**Atleta**";

di seguito congiuntamente "**le Parti**"

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/ o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/ o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il

profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. e degli accordi tra F.I.G.C. - L.N.D. e A.I.C.

Articolo 3) Durata

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal e fino al 30 giugno (durata massima non superiore alle tre stagioni sportive)

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e viene reso senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

L'atleta si impegna a rispettare gli obblighi previsti nell'Accordo Collettivo di riferimento.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,
Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), quale importo massimo a titolo di rimborso
spese documentate per il viaggio, il trasporto, il vitto e l'alloggio.

Articolo 7) Premi individuali o collettivi (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all'Atleta i seguenti
importi annui lordi, da erogarsi nei seguenti termini

.....
.....
.....
.....
.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione
Calcio a 5 e Dipartimento Femminile:

il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in rate mensili di pari
importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.

Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regionali oppure dalle
Delegazioni Provinciali periferiche :

il compenso di cui al precedente punto 6) sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla
Società, nei seguenti termini e comunque entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

.....
.....

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale
previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di
lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al "doppio tesseramento"

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1 bis, delle NOIF, si impegna sin da
ora a (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire):

consentire

non consentire

all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle
modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità
anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore
Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il
compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli
accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo
correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base
alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Le parti dichiarano che l'applicazione, l'esecuzione e l'estinzione del presente contratto dovrà seguire le obbligazioni ed i termini indicati nell'Accordo Collettivo.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/ o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/ o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/ o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale, di cui all'Art. 11 dell'Accordo Collettivo, che deciderà con lodo irrituale costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/ o l'esecuzione e/ o la risoluzione del Contratto e/ o comunque riconducibili alle vicende nascenti dal contratto.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/calciatrici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati, dal Collegio Arbitrale, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

(Luogo, Data)

LA SOCIETÀ

L'ATLETA

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16

(Luogo, **Data**)

LA SOCIETÀ

L'ATLETA

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

"ALTRE SCRITTURE" AI SENSI DELL'ART. 2 DELL'ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto sottoscritto in data tra la Società e Lavoratore Sportivo sottoindicate, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ

..... (di seguito la Società)

RAPPRESENTATA DA QUALIFICA

..... munito dei

necessari poteri

COGNOME E NOME DEL LAVORATORE SPORTIVO

..... (di seguito la
Atleta)

Tra la Società ed il Lavoratore Sportivo si conviene quanto segue (specificare se le pattuizioni modificano oppure integrano quelle inserite nel contratto):

Si richiamano gli articoli 1, 2, 3,4 e 5 del Contratto Tipo.

LuogoData

Per la Società

Per l'Atleta

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori/ calciatrici che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

N.B.: la presente scrittura deve essere redatta in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti entro il settimo giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al Lavoratore/Lavoratrice Sportivo ed alla Società al momento della stipulazione.

Contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico e presso la Divisione Serie B Femminile

Per le stagioni sportive ____/____ e ____/____, in caso di ammissione della Società al Campionato di Serie C maschile, di Serie A femminile o di Serie B femminile, gli importi fissi e variabili pattuiti nel presente contratto, saranno così rideterminati:

Stagione Sportiva 20____/20____

Retribuzione fissa: € _____ netti.

Retribuzione variabile:

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Stagione Sportiva 20____/20____

Retribuzione fissa: € _____ netti.

Retribuzione variabile:

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Le parti si danno atto che la società rimodulerà al lordo l'importo dovuto al/alla Calciatore/Calciatrice, affinché sia riconosciuta all'atleta una remunerazione netta equivalente alla retribuzione fissa e variabile concordata con la presente scrittura.

Le parti si obbligano a recepire tale intesa nei termini previsti dalle disposizioni federali con la sottoscrizione dell'apposito contratto tipo professionistico.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

La violazione dell'obbligo oggetto del precedente capoverso da parte del/della Calciatore/Calciatrice o della Società determinerà un grave inadempimento del presente accordo e comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Le parti stabiliscono che eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente clausola saranno devolute al competente Collegio Arbitrale, previsto dall'accordo collettivo.

LuogoData

Per la Società

Per l'Atleta

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori/ calciatrici che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

TABELLA MINIMI Stagione Sportiva 2025/2026

CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DILETTANTI

Minimo Corrispettivo LND mensile	€ 150,00 lordi
----------------------------------	----------------

Tali minimi avranno decorrenza dalla data successiva alla sottoscrizione del contratto collettivo Nazionale.

REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE

Allegato all'Accordo Collettivo A.I.C. – L.N.D.

Titolo I – Sede del Collegio, funzioni, competenza e composizione

ARTICOLO 1

- 1.** Il Collegio Arbitrale ha sede a Roma presso la sede della L.N.D.
- 2.** Il Collegio Arbitrale è costituito conformemente alle previsioni di cui al Titolo VIII del Libro IV del Codice di procedura civile (cpc) (articoli 806 e seguenti in quanto compatibili con la natura dell'arbitrato), dell'art. 3, co. 1, l. n. 280/2003, dell'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, nonché dell'Accordo Collettivo, di cui il presente Regolamento è parte integrante. Il procedimento avanti il CA, e il lodo dallo stesso pronunciato, hanno natura IRRITUALE ai sensi dell'articolo 808/ter del Codice di procedura civile.
- 3.** Il Collegio Arbitrale decide tutte le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo, sottoscritto da AIC e Lega Nazionale Dilettanti, anche nel caso di successiva promozione della Società in campionati professionistici o in quelli organizzati dalla Divisione Serie B Femminile, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.
- 4.** Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere, neppure indirettamente o per interposta persona, attività di assistenza e rappresentanza avanti lo stesso Collegio.
- 5.** Il Collegio Arbitrale è composto da n. 6 Presidenti nominati dal Presidente federale d'intesa con l'AIC e la LND, da n.10 componenti con la funzione di Arbitro di parte indicati dalla LND e da n.10 componenti con funzione di Arbitro di parte indicati dall'AIC.
- 6.** Le parti, tuttavia, possono in alternativa nominare l'Arbitro, anche se il nominativo non è ricompreso nell'elenco dei componenti nominati dal Consiglio Federale, purché lo stesso garantisca i requisiti di imparzialità e indipendenza richiesti dal codice di procedura civile ai fini della nomina e la richiesta competenza secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo, considerando come requisiti minimi che lo stesso sia almeno da 3 anni iscritto all'albo professionale degli avvocati oppure abbia un dottorato di ricerca universitaria in materie giuridiche.
- 7.** Il mandato dei componenti del Collegio Arbitrale ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni del Collegio assistono il Segretario o i Vice Segretari, nominati d'intesa tra LND e AIC.
- 8.** Il Collegio Arbitrale opera e adotta le proprie decisioni con collegi, costituiti da un Presidente, da un componente scelto dalla società e da un componente scelto dal calciatore.
- 9.** Le riunioni del Collegio Arbitrale saranno tenute nella modalità telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una delle due parti processuali e previa valutazione del Collegio. In caso di soccombenza

della parte che ha richiesto la trattazione in presenza, il Collegio potrà valutare di addebitare l'onere delle spese di trasferta dei componenti ove esistenti, nonché quelle eventualmente sostenute dall'altra parte.

Titolo II – Norme per la procedura ordinaria

ARTICOLO 2

1. Il ricorso, a pena di improcedibilità, deve:
 - a) essere preceduto dalla formale costituzione in mora a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC con assegnazione di termine per l'adempimento non inferiore a sette giorni;
 - b) essere sottoscritto dall'Atleta o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
 - c) contenere la compiuta esposizione della materia della controversia, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi, dei documenti che si offrono in comunicazione e la formulazione delle conclusioni;
 - d) contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi ovvero l'indicazione dell'Arbitro non ricompreso nell'elenco allegando il suo curriculum vitae;
 - e) essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata, con le stesse modalità, ed a pena di inammissibilità, alla controparte, avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione.
2. In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente dovrà depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente, anche ricevute PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso.
3. La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
4. L'improcedibilità è rilevata nella prima udienza con provvedimento del Presidente del Collegio regolarmente costituito ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio alla parte ricorrente.
5. La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui all'art. 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.6 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti.

ARTICOLO 3

1. La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo, che risulta dal relativo registro tenuto dalla Segreteria.

2. La Segreteria del Collegio cura l'assegnazione dei procedimenti ai Presidenti nominati mediante sorteggio effettuato, alla presenza di un rappresentante della LND e di uno dell'A.I.C., entro 3 giorni feriali dopo la scadenza del termine per la costituzione della parte resistente.
3. La Segreteria comunica in giornata l'avvenuta nomina ai Presidenti estratti, con l'indicazione del ricorso loro assegnato.
4. Gli Arbitri di nomina di parte e il Presidente dovranno, ove accettino l'incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria, nelle forme di cui all'Allegato C del presente Regolamento, entro il termine di 3 giorni feriali dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina.
5. La Segreteria deve dare immediata comunicazione alla parte in ordine alla mancata tempestiva accettazione dell'Arbitro da essa designato; in tale evenienza, la parte avrà l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, trasmettendo la nuova nomina alla Segreteria e alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. La Segreteria dovrà avvertire le parti e il nuovo Arbitro designato della nomina ai fini dell'accettazione con la tempistica e le modalità di cui ai punti 3.3 e 3.4.
6. Qualora la mancata accettazione della nomina pervenga da un Arbitro non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1.5, la parte interessata avrà l'onere di nominare il proprio Arbitro di parte, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata accettazione, scegliendo unicamente tra quelli indicati negli elenchi predisposti da AIC e LND.
7. Il Collegio si intende regolarmente costituito dal momento dell'ultima accettazione pervenuta alla Segreteria e potrà prendere visione e ottenere copia degli atti della vertenza.

ARTICOLO 4

1. La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà trasmettere una memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente con invio a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC, ed avendo cura di allegare la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte.
2. La memoria di costituzione dovrà:
 - a) essere sottoscritta dalla parte con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
 - b) contenere la compiuta esposizione delle difese in ordine alla materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il resistente intende avvalersi, dei documenti che si offrono in comunicazione e la formulazione delle conclusioni;
 - c) contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi ovvero l'indicazione dell'Arbitro non ricompreso nell'elenco allegando il suo curriculum vitae.
3. La parte resistente potrà in ogni caso proporre eventuali domande riconvenzionali, a pena di inammissibilità, nella memoria di costituzione.
4. Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da

notificare, con le modalità di cui al precedente articolo 2, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della memoria di costituzione.

5. Ove la parte resistente non abbia provveduto nella memoria di costituzione alla nomina del proprio Arbitro, oppure qualora la parte non abbia sostituito nei termini e nelle forme di cui al precedente articolo 3 proprio Arbitro originariamente designato nei tempi indicati all'art. 3, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione alla Segreteria della L.N.D., se resistente sia la Società, ovvero alla Segreteria dell'A.I.C., se resistente è l'Atleta, che provvederanno direttamente alla nomina tra coloro che risultano indicati nel corrispondente elenco di categoria.
6. Gli Arbitri via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione.

ARTICOLO 5

1. Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti in via telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una di esse in presenza, personalmente o per mezzo di un loro difensore nominato, e per l'espletamento dell'eventuale istruttoria.
2. Tale data è comunicata alle parti con raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, a cura della Segreteria, entro il giorno successivo alla fissazione della riunione che dovrà tenersi decorsi almeno 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Le parti che intendano svolgere repliche, indicare i mezzi di prova e produrre nuovi documenti che dovessero rendersi necessari in ragione di quanto dedotto dall'altra parte o formati successivamente alla costituzione devono far pervenire gli ulteriori documenti e le nuove memorie, al Collegio ed alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni, che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

ARTICOLO 6

1. Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri. La parte, in caso di impedimento dell'Arbitro nominato da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione, di comunicarla al Collegio a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove già fissata.
2. L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.
3. La riunione, che, salvo diversa richiesta, dovrà svolgersi in via telematica in videoconferenza, non può essere rinviata, se non per giustificata istanza congiunta delle parti o per grave motivo addotto da una di esse, purché riscontrato dal Collegio.
4. Il Collegio, prima dell'apertura della discussione, deve esperire un tentativo di conciliazione, che potrà essere se del caso rinnovato anche in corso di procedimento, e, ove questo abbia esito positivo, il verbale

riproducendo l'accordo, sottoscritto dalle parti o dai loro difensori nominati e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.

5. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro difensori o per difetto del potere di transigere del difensore comparso, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale e può nella stessa riunione deliberare nel merito, ove non ritenga necessario lo svolgimento di attività istruttoria.

ARTICOLO 7

1. Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse testimonianze, valutazioni di esperti o consulenze tecniche, ove richiesti tempestivamente dalle parti nei propri atti scritti.
2. Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale di cui al precedente art. 6 oppure fissando all'uopo, se ritenuta necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.
3. Il Collegio decide sulla base delle difese e degli atti ritualmente depositati in conformità alle disposizioni regolamentari.
4. Qualora dall'esame degli atti emergano violazioni di disposizioni federali, il Collegio deve inviare copia degli atti alla Procura federale per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 8

1. Il Lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.
2. Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del Lodo entro trenta giorni dalla sua costituzione, prorogati di ulteriori quindici giorni in caso di domanda riconvenzionale del ricorrente ed ulteriori trenta giorni nell'ipotesi in cui debbano essere assunti mezzi di prova, e comunque il dispositivo del Lodo dovrà essere depositato al più tardi entro il secondo giorno feriale successivo alla riunione in cui la controversia è stata trattenuta in decisione. Il dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso, a cura del suo Presidente, al Presidente della L.N.D. ed al Presidente dell'A.I.C. ed inviato in copia a ciascuna delle parti, a mezzo di lettera raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC.
3. La motivazione può essere depositata anche successivamente, non oltre trenta giorni dal deposito del dispositivo a norma del comma precedente.
4. Il Presidente del Collegio costituito può, anche in pendenza di giudizio, essere sostituito in applicazione dell'art. 811 del Codice di procedura civile. In questo caso, la parte dovrà inoltrare alla segreteria del Collegio la richiesta di sostituzione motivata. La Segreteria, entro due giorni feriali, dovrà inoltrare a LND e AIC la richiesta di sostituzione. LND e AIC, esaminata la richiesta, in accordo tra loro, potranno disporre

si effettui un sorteggio per l'individuazione del nuovo Presidente. Si applica l'art. 3 comma 2 del presente Regolamento. Sugli onorari deciderà il nuovo Collegio costituito. Nel caso in cui LND e AIC, in accordo tra loro, dispongano di non accogliere la richiesta di sostituzione, ne danno sintetica motivazione alla Segreteria del Collegio che provvederà a trasmettere alla parte richiedente. I provvedimenti assunti da LND e AIC sono insindacabili.

5. Il Lodo contenente statuizioni di condanna al pagamento di compensi dovrà indicare quest'ultimi al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali previste a carico della Società.

Titolo III – Norme per la procedura d'urgenza

ARTICOLO 9

1. È proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d'urgenza, disciplinata dagli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia il cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.
2. Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d'urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per la trasformazione del giudizio in procedura ordinaria.

ARTICOLO 10

1. Il ricorso deve indicare l'Arbitro prescelto a pena di improcedibilità del ricorso stesso e contenere gli elementi di cui al precedente art. 2.
2. Il ricorso deve essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata con le stesse modalità e a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare alla Segreteria del Collegio Arbitrale la prova dell'avvenuta trasmissione.
3. In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente deve depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente anche posta elettronica certificata PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso da parte della controparte.
4. La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso, da rilevarsi e comunicarsi con le modalità di cui agli artt. 2.4. e 2.5.
5. La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui all'art. 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente dell'art. 3.6 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti.

6. La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro sette giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà inviare la propria memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC ed avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte; detta memoria deve contenere gli elementi di cui al precedente art. 4.

ARTICOLO 11

1. Il Presidente del Collegio viene prescelto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 3. In caso di impedimento della persona così designata, si procederà immediatamente a nuovo sorteggio.
2. Per la formazione del Collegio si applicano in ogni caso gli artt. 3.4, 3.5, 3.6.
3. Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso non oltre 15 giorni dalla costituzione del Collegio. La Segreteria provvede entro il giorno successivo alla fissazione all'eventuale sorteggio dell'Arbitro per la parte resistente, che non abbia tempestivamente provveduto alla nomina del proprio Arbitro di parte, tra quelli del corrispondente elenco di categoria.
4. Di quanto sopra la Segreteria dà comunicazione in giornata alle parti ed agli Arbitri designati.

ARTICOLO 12

1. All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.
2. Il Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione; ove questo non riesca, sentite le parti costituite decide la controversia, depositando il dispositivo entro il giorno feriale successivo all'udienza stessa e le motivazioni entro i successivi sette giorni.

ARTICOLO 13

1. Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme del procedimento ordinario.

Titolo IV – Efficacia e vincolatività del Lodo – Compensi arbitrali – Diritti Amministrativi

ARTICOLO 14

1. Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale ha natura irrituale.
2. Al Lodo si applica la disciplina legale vigente ai fini del conferimento di esecutività attualmente previsto dall'art. 412 quater c.p.c. e successive modificazioni.

ARTICOLO 15

1. Nel lodo il Collegio Arbitrale provvede sui diritti amministrativi di cui all'Allegato B, sugli onorari degli

Arbitri e sulle spese di difesa, secondo il principio di soccombenza.

2. Nella liquidazione delle spese di difesa si terrà altresì conto, oltre che di quanto previsto all'art. 1.9, della complessità e del valore della controversia, dell'attività legale svolta e della durata del giudizio.
3. Gli onorari dei componenti dei Collegi Arbitrali sono determinati dall'allegato A in funzione del valore della controversia.
4. Nell'ipotesi di adempimento assolto:
 - a) prima della nomina e costituzione del Collegio, non è previsto, a carico delle parti, l'addebito di spese e/o compensi dei componenti del Collegio stesso.

Titolo V – Norme finali e transitorie

ARTICOLO 16

1. Tutti i termini di cui al presente regolamento sono soggetti alla disciplina prevista dall'art 155 del Codice di procedura civile vigente.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'art. 3.2, valevole anche per il procedimento di cui al Titolo III, decorre dall'1.2.2024.

ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Onorari Arbitrali

Tabella ex art. 15 del Regolamento arbitrale allegato all'Accordo Collettivo fra l'A.I.C. e la L.N.D.

TABELLA DEGLI ONORARI E DELLE SPESE DEGLI ARBITRI

La L.N.D. e l'Associazione Italiana Calciatori, in attuazione dell'art. 15 del Regolamento arbitrale, concordano la seguente Tabella:

- 1) per le controversie relative all'applicazione dell'art. 8.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali non sono dovuti onorari, essendo i relativi incarichi accettati a titolo totalmente gratuito;
- 2) per tutte le controversie di valore sino ad €.15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo di € 100,00 oltre IVA e CPA se dovuti e per la funzione di Arbitro per l'importo di € 75, oltre IVA e CPA se dovuti per Arbitro;
- 3) per tutte le controversie di valore superiore ad €.15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo di € 200,00 oltre IVA e CPA se dovuti e per la funzione di Arbitro per l'importo di € 150,00 oltre IVA e CPA se dovuti per Arbitro;

I corrispettivi come sopra concordati, se ed in quanto dovuti, valgono per l'arco di vigenza dell'Accordo Collettivo e non sono soggetti ad aggiornamenti.

L'accettazione della nomina ad Arbitro comporta l'accettazione contestuale ed integrale della presente Tabella. Gli Arbitri dovranno comunicare tempestivamente alla Lega, anche per il tramite della Segreteria del Collegio, l'avvenuto pagamento dei loro onorari.

Successivamente, ove gli Arbitri non ricevano gli onorari dovuti entro 30 giorni dall'invio della nota pro forma, gli stessi dovranno comunicare l'inadempimento alla LND (per il tramite della Segreteria del Collegio) la quale, previa acquisizione della relativa fattura intestata alla stessa, corrisponderà ai medesimi l'importo dovuto.

La LND contestualmente provvederà ad addebitare il Comitato/Dipartimento che utilizzerà la provvista disponibile sul conto campionato della Società.

Quest'ultima, ove risulti soccombente il Calciatore (anche solo parzialmente), avrà diritto di rivalersi sullo stesso trattenendo definitivamente l'importo cautelativamente accantonato, provvedendo a consegnare al Calciatore - unitamente all'eventuale prospetto paga - la copia della comprovante di pagamento effettuato.

Rimborso spese a piè di lista: la LND, con cadenza quadrimestrale, liquiderà le spese vive degli Arbitri per vitto e spese di trasporto, in quanto debitamente documentate ed effettuate con mezzi tracciabili, avvalendosi del Fondo costituito dai Diritti Amministrativi. Per ogni riunione del Collegio le spese vive documentate oggetto di rimborso non potranno comunque superare l'importo complessivo di € 150,00 solo nei casi di espressa richiesta di una delle parti ovvero di entrambe di svolgimento in presenza.

La presente procedura si applica agli onorari e alle spese vive dovuti dalle parti agli Arbitri per tutte le vertenze pendenti e/o già decise al momento dell'approvazione del presente regolamento e relativi allegati, ed in oggi rimaste insolute nonostante l'invio alle parti della nota pro forma.

ALLEGATO B
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Diritti Amministrativi

Per le controversie relative all'applicazione dell'art. 8.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali nulla è dovuto a titolo di diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore sino ad € 15.000,00 sono dovuti € 75,00 per diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore superiore ad € 15.000,00 sono dovuti € 150,00 per diritti amministrativi.

L'incasso dei diritti amministrativi da parte dei Comitati/Dipartimenti avverrà, al termine della procedura arbitrale, tramite addebito sul conto della società e successivamente rimesso alla LND.

I proventi derivanti dai diritti amministrativi verranno dalla LND destinati al 50% al rimborso delle spese vive richieste e documentate dagli Arbitri nei casi di riunione in presenza, quanto al 50% alla copertura dei costi tutti (spese vive e personale) della Segreteria del Collegio Arbitrale.

ALLEGATO C
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

MODULO ACCETTAZIONE

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

PROCEDIMENTO _____

Io sottoscritto, _____

[segnare le caselle corrispondenti]

<i>ACCETTO</i>	<i>NON ACCETTO</i>
di svolgere l'incarico	di svolgere l'incarico
a. di Presidente	a. di Presidente
b. di Arbitro inserito in elenco c. di Arbitro non inserito in elenco	b. di Arbitro c. di Arbitro non inserito in elenco
secondo le norme del Regolamento del Collegio Arbitrale che ben conosco e che integralmente accetto e dichiaro di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto. A questo riguardo dichiaro che, a mia conoscenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla mia indipendenza e imparzialità e che non sussiste alcun motivo di incompatibilità ai sensi delle norme del Regolamento.	<i>Possono essere di seguito specificati i motivi</i>

Data _____

Firma _____